



Direzione Agricoltura e cibo
Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

D.G.R. n. 2-2210/2026/XII del 09 febbraio 2026

Approvazione della revisione delle linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina, a modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015.

Modifiche alle “Linee guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, di cui all’Allegato 1 delle suddette deliberazioni, come riportato nell’Allegato 1bis, parte integrante del presente documento.

Sostituzione dell’Allegato 2 delle “Linee guida per l’organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovini e cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, di cui alle suddette deliberazioni, come riportato nell’Allegato 2bis, parte integrante del presente documento.

Sostituzione degli Allegati 3, 4 e 5 di cui alle suddette deliberazioni, - “Linee Guida Tipica Fauna Alpina” - come riportato nell’Allegato 3bis, parte integrante del presente documento.

DGR n. 6-2349/2026/XII del 16 marzo 2026

Rettifica di errori materiali e approvazione di parziale modifica ed integrazione degli Allegati 1bis, 2bis e 3bis approvati con la D.G.R. n. 2-2210 del 9 febbraio 2026, di revisione delle Linee guida per la gestione e realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina, a modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015.

Sostituzione dell’Allegato 1bis, con l’Allegato 1ter quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sostituzione dell’Allegato 2bis, con l’Allegato 2ter “Linee guida per l’organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovini e cervi di selvatici nella Regione Piemonte”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sostituzione dell’Allegato 3bis, con l’Allegato 3ter “Linee guida tipica fauna alpina”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- TESTO COORDINATO AI SOLI FINI RICOGNITIVI -

Il giorno 09 del mese di febbraio duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori
Paolo BONGIOANNI

DGR 2-2210/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 5/2018. Approvazione della revisione delle linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina, a modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015.

A relazione di: (Bongioanni), Chiorino

Premesso che:

- la legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- l'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati Piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge n. 157/1992;

la legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria", in particolare, sancisce che:

- all'articolo 11, comma 16, il regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA, predisposto dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee guida dalla medesima emanate sulla base di criteri chiari di equità ed oggettività, è adottato dagli ATC e di CA che possono modificarlo, per esigenze territoriali e nel rispetto delle linee guida della Giunta regionale, previa adeguata motivazione;
- l'articolo 13, comma 3, il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai Comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale”;
- all'articolo 28, comma 7, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti legge regionali e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Premesso, inoltre, che con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, da ultimo modificata con la D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015, sono state approvate le “*Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina*” che definiscono i criteri e le procedure per l'approvazione dei Piani di gestione degli ungulati valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale, quanto per i Piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina e che sono composte da:

- le “Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, di cui al suo Allegato 1;
- le “Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, di cui al suo Allegato 2, comprensive delle relative modalità di attuazione del medesimo;
- le “Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte”, i “Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della tipica fauna alpina” e la relativa scheda riepilogativa, di cui rispettivamente ai suoi Allegati 3, 4 e 5.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

- ha avviato a febbraio 2025, in collaborazione con i tecnici faunistici individuati dai presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA e rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, una serie di incontri tecnici conclusisi a novembre 2025 per apportare alle citate “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina” le modifiche necessarie, sia per l'intervenuta nuova legge regionale n. 5/2018, sia per le nuove misure di conservazione, sia in base alle esperienze di gestione maturate in questi anni ed alle peculiarità del territorio regionale, in sintonia con le direttive tecniche formulate in materia dall'ISPRA;
- in esito alla suddetta revisione, ha elaborato la proposta di modifica del citato Allegato 1 “Linee guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte” e la proposta della completa riformulazione dell'Allegato 2 “Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e cervidi selvatici nella Regione Piemonte” e, tramite loro accorpamento, degli Allegati 3 “Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in regione Piemonte”, 4

“Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo venatorio della tipica fauna alpina” e 5 “scheda riepilogativa”;

con la nota prot. n. 26070 del 19 novembre 2025, ha richiesto all’ISPRA il prescritto parere sulle suddette proposte di modifica e di revisione delle linee guida per la gestione, l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina.

Preso atto della nota prot. n. 26898 del 27 novembre 2025 con la quale l’ISPRA ha espresso il proprio parere in merito a tali proposte.

Dato atto che il citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” ha elaborato un documento tecnico per illustrare, in modo sintetico, i principali passaggi e gli esiti degli approfondimenti svolti e delle analisi effettuate nel corso della revisione delle linee guida per la gestione, l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina, tenendo conto che, per giurisprudenza costante (sentenza n. 02443/2011 del TAR Lazio, sentenza n. 01508/2011 del TAR Veneto, sentenza n.00982/2020 del TAR Calabria, sentenza n. 00698/2020 del TAR Toscana) è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall’ISPRA, purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare, ai sensi della legge regionale n. 5/2018 ed a modifica della DGR n.94-3804 del 27/04/2012 come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015, quale revisione delle relative linee guida per la gestione, l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina, ed in esito all’istruttoria sintetizzata nell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- le modifiche alle “Linee guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, di cui all’Allegato 1 delle suddette deliberazioni, come riportato nell’Allegato 1bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le “Linee guida per l’organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovini e cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, in sostituzione dell’Allegato 2 di cui alle suddette deliberazioni, come riportato nell’Allegato 2bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le “Linee Guida Tipica Fauna Alpina, in sostituzione degli Allegati 3, 4 e 5 di cui alle suddette deliberazioni, come riportato nell’Allegato 3bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di disporre che le suddette linee guida diventino efficaci dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento e che, in questa prima fase di applicazione, il termine ultimo entro cui gli organismi di gestione degli ATC e dei CA devono presentare i regolamenti di disciplina dell'organizzazione della caccia ai bovini e ai cervidi selvatici sia fissato al 31 marzo 2026, anziché al 28 febbraio 2026;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2210-2026-All_1-Allegato_1_bis.pdf
2. DGR-2210-2026-All_2-Allegato_2_bis.pdf
3. DGR-2210-2026-All_3-04_Allegato_A_(1).pdf
4. DGR-2210-2026-All_4-Allegato_3_bis.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Documento tecnico sulla revisione delle linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina. Modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015.

PREMESSE

Il presente documento tecnico illustra in modo sintetico, i principali passaggi ed esiti degli approfondimenti svolti e delle analisi effettuate nel corso della revisione.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati Piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge n. 157/1992.

La legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria", in particolare, sancisce che:

- all'articolo 11, comma 16, il regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA, predisposto dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee guida dalla medesima emanate sulla base di criteri chiari di equità ed oggettività, è adottato dagli ATC e di CA che possono modificarlo, per esigenze territoriali e nel rispetto delle linee guida della Giunta regionale, previa adeguata motivazione;
- l'articolo 13, comma 3, il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai Comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale";
- all'articolo 28, comma 7, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti legge regionali e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

2. LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ED IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI SELVATICI E DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

Le “*Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina*”, approvate dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, da ultimo modificata con la D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015, definiscono i criteri e le procedure per l’approvazione dei Piani di gestione degli ungulati valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale, quanto per i Piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina e sono composte da:

- le “Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, di cui al suo Allegato 1;
- le “Linee guida per l’organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, di cui al suo Allegato 2, comprensive delle relative alle modalità di attuazione del medesimo;
- le “Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte”, di cui al suo Allegato 3;
- i “Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della tipica fauna alpina” e la relativa scheda riepilogativa, di cui rispettivamente ai suoi Allegati 4 e 5.

3. AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI REVISIONE

La Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, ha avviato a febbraio 2025, in collaborazione con i tecnici faunistici individuati dai presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA e rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, una serie di incontri tecnici conclusisi a novembre 2025 con l’invio del documento all’ISPRA per il parere di competenza, per apportare alle citate “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina” le modifiche necessarie, sia per l’intervenuta nuova legge regionale n. 5/2018, sia per le nuove misure di conservazione, sia in base alle esperienze di gestione maturate in questi anni ed alle peculiarità del territorio regionale, in sintonia con le direttive tecniche formulate in materia dall’ISPRA.

La suddetta revisione, effettuata dalla medesima Direzione regionale, ha comportato la proposta di modifica del citato Allegato 1 “Linee guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte” ed una completa riformulazione degli allegati 2 “Linee guida per l’organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, 3 “Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in regione Piemonte” e 4 “Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo venatorio della tipica fauna alpina”.

Con la nota prot. n. 26070 del 19 novembre 2025, il Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura ha richiesto all’ISPRA il prescritto parere sulle suddette proposte di modifica delle linee guida per la gestione, l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina.

4. PARERE DELL'ISTITUTO PER LA RICERCA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ISPRA)

L'ISPRA, con la nota prot. n. 26898 del 27 novembre 2025, ha espresso il proprio parere in merito a tali proposte.

L'impostazione prospettata nelle proposte elaborate risulta condivisibile dall'ISPRA, che, però ritiene non coerenti e non condivisibili dal punto di vista tecnico-scientifico i periodi proposti per la caccia al cervo nei termini di seguito riportati:

- nei CA e nelle AFV ricadenti in territorio alpino, il prelievo del cervo (di tutte le classi sociali) dovrebbe essere sospeso nel periodo 15 settembre - 15 ottobre, anche in presenza di bassa pressione venatoria giornaliera, assegnazione nominale dei capi, accompagnamento del cacciatore e delle altre condizioni riportate nella documentazione allegata alla richiesta. Tale indicazione è motivata dalla necessità di evitare il disturbo anche indiretto nel periodo riproduttivo della specie;
- il prolungamento del prelievo del cervo (di tutte le classi sociali) oltre il 15 dicembre dovrebbe essere autorizzato esclusivamente nelle aree non interessate dai quartieri di svernamento del camoscio ed, a questo proposito, risulta necessario realizzare una specifica cartografia regionale delle aree di svernamento del camoscio, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione Piemonte e da riportare nei relativi calendari venatori, al fine di informare adeguatamente i cacciatori;

- in riferimento all'attività gestionale e organizzativa, l'Istituto non condivide la modalità di caccia B, come riportato nel documento denominato "Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte", in quanto incoerente con i tempi previsti per le singole specie e con le indicazioni del medesimo Istituto e perché tale modalità non offre le necessarie garanzie per il raggiungimento di un prelievo bilanciato in classi di sesso ed età;

- riguardo alla modalità di controllo dei capi in "videochiamata", di cui al paragrafo 4.3 del suddetto documento, dovrebbe essere adottata preventivamente in via sperimentale per verificare l'effettiva attendibilità delle verifiche effettuate e l'esclusione di illeciti nella presentazione dei capi (sostituzione fascette, scambio di capi, ecc.).

Con riferimento alla tipica fauna alpina, di cui al documento denominato "Linee guida tipica fauna alpina", l'ISPRA ritiene che:

- **Distretti di gestione (DG):** "Pur riconoscendo che i DG sono stati individuati sui modelli di idoneità ambientale per le singole specie, si evidenzia che alcuni di essi appaiono frammentati o solo parzialmente in continuità; condizioni che difficilmente potrebbero contenere singole unità di popolazione. Al fine di ottenere un prelievo sostenibile ed evitare la probabilità di estinzioni locali delle popolazioni fisicamente isolate, si invita codesta Amministrazione ad effettuare una revisione dei distretti, dividendo quelli non omogeneamente continui ed escludendo dal prelievo le aree idonee alla specie ma di piccole dimensioni".

- **Aree campione per il monitoraggio:** "Le aree campione dovranno essere preferibilmente scelte in modo casuale in ogni distretto, al fine di evitare la scelta di aree campione in zone caratterizzata da densità elevate della specie monitorata. Determinate aree campione possono comunque essere indagate annualmente per consentire l'analisi della serie storica, purché una superficie almeno uguale a queste sia scelta casualmente".

- **Piani di prelievo di piccole dimensioni:** “Al fine di evitare lo sfioramento dei piani di prelievo, si invita codesta Amministrazione a prevedere l’assegnazione nominale dei capi da abbattere in tutti i distretti caratterizzati da un piano di prelievo uguale o inferiore a 10 unità”.

- **Autorizzazione del prelievo:** “Si ricorda che il Piano di gestione della coturnice prevede un esplicito parere da parte dello scrivente Istituto; di conseguenza si invita codesta Amministrazione ad inviare la richiesta di parere, corredato dei dati di monitoraggio, in tempi utili consentire l’avvio del prelievo nelle date previste dal calendario venatorio regionale. Per il fagiano di monte la valutazione da parte di questo Istituto sarà invece di tipo *ex post*, sulla base della gestione attuata per la specie dalle Regioni; per questa specie, quindi, codesta Amministrazione dovrà inviare i dati relativi al prelievo preventivamente alla data di avvio della successiva stagione venatoria”.

- **Conservazione ed incremento delle popolazioni:** “Come evidenziato nei piani di gestione di Coturnice e Fagiano di monte è necessario prevedere misure per la conservazione e l’incremento delle popolazioni, solo con l’adozione di queste il prelievo potrà essere considerato ammissibile (per la descrizione di tali misure, si rimanda ai relativi Piani di gestione). Misure analoghe dovrebbero essere, inoltre, adottate anche per la gestione della Pernice bianca”.

6. ESITI ISTRUTTORI SUL NON RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI DI ISPRA

Risulta che per giurisprudenza costante (sentenza n. 02443/2011 del TAR Lazio, sentenza n. 01508/2011 del TAR Veneto, sentenza n.00982/2020 del TAR Calabria, sentenza n. 00698/2020 del TAR Toscana) è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall’Istituto, purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi.

Il Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, in sede di istruttoria tecnica, nel valutare attentamente i contenuti del sopra richiamato parere dell’ISPRA, ha ritenuto che sussistono le condizioni per accogliere tutte le indicazioni formulate dall’ISPRA, ad esclusione dei periodi proposti per la caccia al cervo e del prelievo paritetico nelle classi adulte dei cervidi, per le motivazioni di seguito riportate:

- La scelta di stabilire il periodo di caccia al cervo, come tra l’altro già inserito nel calendario venatorio regionale 2025-2026, è dettata da molteplici considerazioni di carattere ambientale, ecologico, meteorologico, organizzativo, seguendo le specificità dei diversi ambienti della regione Piemonte. Attuare il corretto prelievo del cervo in ambiente alpino e anche alto-alpino, presuppone periodi e specificità che devono tenere conto della meteorologia, anche rispetto a nevicate precoci, che, nella previsione di Ispra “... non è possibile estendere il prelievo oltre il 15 dicembre”; potrebbero portare anche ad impedire quasi totalmente la possibilità di attuare il prelievo in caso di particolari condizioni meteo nel mese di novembre.
- L’opportunità di disporre di un sufficiente e corretto periodo di prelievo comporta la possibilità, per i CA e le AFV, di organizzare il prelievo nel rispetto della corretta caccia di selezione con la necessità di dedicare specifici e ottimali periodi per il prelievo delle diverse specie-muflone/cervo/camoscio, dedicando a ognuna di esse metodiche organizzative che ne garantiscano la salvaguardia anche con la corretta attuazione di corretti piani di prelievo.
- Inoltre, circa i periodi di prelievo della specie cervo in relazione alle difficoltà anche organizzative del prelievo e, quindi, del completamento dei relativi piani, si evidenzia come nel primo periodo (settembre-ottobre) la presenza, di essenze arboree in buona parte provviste di foglia rende difficoltoso il prelievo della specie con conseguente diminuzione

dei prelievi e incremento del numero degli animali in misura spesso superiore alla densità ottimale (rapporto numero animali/superficie) invernale e primaverile; lo stesso Istituto, d'altro canto, in precedenti comunicazioni ha riconosciuto che, per ragioni biologiche e tecniche, il prelievo delle femmine viene di solito effettuato in periodi diversi rispetto a quello dei maschi e che il mancato completamento dei piani di prelievo comporta una destrutturazione delle popolazioni cacciate, con un'alterazione del normale rapporto numerico tra i sessi, alterazione ritenuta dal medesimo Istituto innaturale ed indesiderabile. Al contrario, il periodo proposto nel documento rende possibile il completamento dei piani di prelievo senza incidere sulla conservazione della specie; il buono stato delle popolazioni dell'ungulato in questione e le sue caratteristiche altamente poliginiche preservano la medesima specie dai riflessi negativi causati dalle strategie riproduttive qualora il periodo di caccia al cervo maschio adulto si sovrapponga parzialmente al periodo riproduttivo.

- Infine si evidenzia l'attuale spiccata propensione delle unità di popolazione di cervo alla compromissione dell'equilibrio con le altre specie faunistiche, in particolar modo capriolo e camoscio, nonché l'incremento del disturbo antropico da parte dell'ungulato, e non ultimo la possibilità di danni alle produzioni agricole e anche di gravi incidenti automobilistici. Come evidenziato in numerosi studi sia in Europa sia negli Stati Uniti, il lupo tende a prediligere la predazione (in particolare nei cervidi) di esemplari di ungulati adulti di sesso femminile o giovani per la maggiore facilità di successo. Tenuto conto che questo predatore è presente ormai su gran parte del territorio regionale, prevedere una pariteticità di prelievo venatorio tra femmine adulte e maschi adulti significa imporre una pressione di prelievo sulla classe delle femmine adulte che potrebbe portare ad una destrutturazione della popolazione di una determinata specie di ungulato con il risultato di instaurare fenomeni di decremento degli effettivi che potrebbe portare anche alla locale estinzione nelle colonie di più ridotte dimensioni.

Gli esiti sopra descritti e le attività riportate nel seguente paragrafo sono stati oggetto di nota informativa (prot. n. 1876 del 28.01.2026, che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha provveduto ad inviare ad ISPRA, quale riscontro al suo parere.

7. ATTIVITÀ FUTURE IN ACCOGLIMENTO DEL PARERE ISPRA

In accoglimento alle richieste di ISPRA e per la piena applicabilità delle nuove disposizioni, risultano necessarie le seguenti attività, a cui il Settore regionale competente in materia di conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura ottempera con provvedimento dirigenziale:

- identificare le aree di svernamento del camoscio in Regione Piemonte e procedere alla pubblicazione sul geoportale regionale;
- stabilire le modalità per la concessione, in via sperimentale per tre anni del controllo dei capi di capriolo effettuato in "videochiamata" per verificare l'effettiva attendibilità delle verifiche effettuate;
- identificare i distretti di gestione con riferimento alla tipica fauna alpina e procedere alla pubblicazione sul geoportale regionale;
- definire, per la tipica fauna alpina, le aree di censimento con la collaborazione dei Comitati di gestione dei CA e dei Concessionari delle aziende faunistico-venatorie;

ALLEGATO A

- inviare, per la specie coturnice la richiesta di parere, corredato dei dati di monitoraggio, in tempi utili per consentire l'avvio del prelievo nelle date previste dal calendario venatorio regionale; per il fagiano di monte inviare i dati relativi al prelievo preventivamente alla data di avvio della successiva stagione venatoria;
- procedere, se necessario, ad un aggiornamento della procedura dedicata NEMBO;
- procedere, ai soli fini ricognitivi, all'elaborazione di un documento organico che contenga tutte le disposizioni di nuova approvazione.

Il giorno 16 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori
Paolo BONGIOANNI

DGR 6-2349/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 5/2018. Rettifica di errori materiali e approvazione di parziale modifica ed integrazione degli Allegati 1bis, 2bis e 3bis approvati con la D.G.R. n. 2-2210 del 9 febbraio 2026, di revisione delle Linee guida per la gestione e realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina, a modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015.

A relazione di: (Bongioanni), Chiorino

Premesso che:

la legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati Piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d’età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge n. 157/1992;

la legge regionale n. 5/2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria”, in particolare, sancisce che:

- all'articolo 11, comma 16, il regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA, predisposto dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee guida dalla medesima emanate sulla base di criteri chiari di equità ed oggettività, è adottato dagli ATC e di CA che possono modificarlo, per esigenze territoriali e nel rispetto delle linee guida della Giunta regionale, previa adeguata motivazione;
- l'articolo 13, comma 3, il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai Comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale”;
- all'articolo 28, comma 7, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti legge regionali e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Premesso, inoltre, che la D.G.R. n. 2-2210 del 9 febbraio 2026, in esito all'istruttoria sintetizzata nel suo Allegato A, ha approvato, quale revisione delle Linee guida per la gestione e realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina a modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015:

- le modifiche alle “Linee guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, di cui all'Allegato 1 delle suddette deliberazioni, come riportato nel suo Allegato 1bis;
- le “Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovini e cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, in sostituzione dell'Allegato 2 di cui alle suddette deliberazioni, come riportato nel suo Allegato 2bis;
- le “Linee Guida Tipica Fauna Alpina, in sostituzione degli Allegati 3, 4 e 5 di cui alle suddette deliberazioni, come riportato nel suo Allegato 3bis.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, con riferimento alla suddetta D.G.R. n. 2-2210 del 9 febbraio 2026:

- da una lettura successiva, ha rilevato degli errori materiali e dei refusi contenuti negli Allegati 1bis, 2bis e 3bis;
- in esito ad un ulteriore approfondimento, ha appurato che è necessario prevedere di inserire nell'Allegato 3bis i nuovi punti 8 e 9, per introdurre, rispettivamente, l'obbligo di predisporre ed adottare un apposito regolamento che disciplini l'organizzazione della caccia alla tipica fauna alpina e le relative sanzioni, in analogia a quanto già previsto per la gestione dei bovini e dei cervidi selvatici (Allegato 2bis);
- a seguito della sua pubblicazione, ha ricevuto, come da documentazione agli atti, delle richieste di modifica finalizzate a migliorare l'applicazione uniforme delle nuove linee guida sul territorio regionale, in particolare:

i Concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle Aziende Agri-turistico-venatorie (AATV), con nota del 24 febbraio 2026, hanno richiesto di inserire nell'Allegato 1bis, al punto 6 “Formulazione dei piani di prelievo”, un periodo specifico (dal 1° ottobre al 31 gennaio) per il prelievo del daino maschio supportato dalle prescrizioni relative alla bassa pressione venatoria e la presenza di un accompagnatore

incaricato dall'azienda;

i Presidenti dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), con nota del 25 febbraio 2026, hanno richiesto, in merito alle prescrizioni contenute nell'Allegato 3bis, sezione 3, punto 3, il differimento alla stagione venatoria 2029/2030 dei requisiti che obbligatoriamente devono avere gli operatori addetti ai monitoraggi estivi e dell'abilitazione su prova pratica dei cani;

- ha verificato che le modifiche richieste dai Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA possono essere recepite, in quanto non alterano l'impianto generale delle Linee guida e sono coerenti con la normativa statale e regionale vigente;

- con riferimento alla modifica richiesta dai Concessionari delle AFV e AATV, in quanto incide sui periodi di esercizio dell'attività venatoria e, pertanto, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157/1992, necessita di preventivo parere da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con la nota del 24 febbraio 2026, ne ha fatto istanza.

Preso atto che l'ISPRA, con la nota prot. n. 4527 del 3 marzo 2026, ha espresso parere sfavorevole in merito alla proposta di anticipare il prelievo dei daini maschi al 1° ottobre e parere favorevole al posticipo del prelievo al 31 gennaio, da effettuarsi esclusivamente nelle Aziende faunistico-venatorie (AFV).

Dato atto che il citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" ha elaborato, come da documentazione agli atti, un documento tecnico per illustrare, in modo sintetico, i principali passaggi e gli esiti degli approfondimenti svolti e delle analisi effettuate nel corso della revisione delle linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina, tenendo conto che, per giurisprudenza costante (sentenza n. 02443/2011 del TAR Lazio, sentenza n. 01508/2011 del TAR Veneto, sentenza n.00982/2020 del TAR Calabria, sentenza n. 00698/2020 del TAR Toscana) è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall'ISPRA, purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di disporre, ai sensi della legge regionale n. 5/2018, quale rettifica, modifica o integrazione della D.G.R. n. 2-2210 del 9 febbraio 2026, come in premessa illustrato ed in sintesi riportato nell'Allegato A1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la sostituzione:

- del suo Allegato 1bis, con l'Allegato 1ter che, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rappresenta l'estratto dell'articolato vigente a cui sono state apposte le rettifiche modifiche e le integrazioni;



r_piemon - Rep. DGR 16/03/2026.0002349. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ELENA CHIORINO La presente copia in
formatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservat
o negli archivi di Regione Piemonte

- del suo Allegato 2bis, con l'Allegato 2ter "Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovini e cervi di selvatici nella Regione Piemonte", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- del suo Allegato 3bis, con l'Allegato 3ter "Linee guida tipica fauna alpina", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di disporre che le suddette linee guida diventino efficaci dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento e che, in questa prima fase di applicazione, il termine ultimo entro cui gli organismi di gestione degli ATC e dei CA devono presentare i regolamenti di disciplina dell'organizzazione della caccia ai bovini e ai cervidi selvatici e alla tipica fauna alpina sia fissato al 17 aprile 2026, anziché al 28 febbraio 2026;

di approvare il differimento alla stagione venatoria 2029/2030 delle prescrizioni contenute nell'allegato 3bis sezione 3, punto 3, delle nuove linee guida "Tipica Alpina";

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2349-2026-All_1-Allegato_1_ter_.pdf
2. DGR-2349-2026-All_2-Allegato_2_ter_.pdf
3. DGR-2349-2026-All_3-Allegato_3_ter.pdf
4. DGR-2349-2026-All_4-04_AllegA1_LGbis.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Documento tecnico sulla revisione delle linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina. Rettifica di errori materiali e approvazione di parziale modifica ed integrazione degli Allegati 1bis, 2bis e 3bis approvati con la D.G.R. n. 2-2210 del 9 febbraio 2026.

PREMESSE

Il presente documento tecnico illustra in modo sintetico, i principali passaggi ed esiti degli approfondimenti svolti e delle analisi effettuate nel corso della revisione.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati Piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge n. 157/1992.

La legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria", in particolare, sancisce che:

- all'articolo 11, comma 16, il regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA, predisposto dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee guida dalla medesima emanate sulla base di criteri chiari di equità ed oggettività, è adottato dagli ATC e di CA che possono modificarlo, per esigenze territoriali e nel rispetto delle linee guida della Giunta regionale, previa adeguata motivazione;
- l'articolo 13, comma 3, il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai Comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale";
- all'articolo 28, comma 7, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti legge regionali e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

2. LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ED IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI SELVATICI E DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

La D.G.R. n. 2-2210 del 9 febbraio 2026, in esito all'istruttoria sintetizzata nel suo Allegato A, ha approvato, quale revisione delle Linee guida per la gestione e realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina a modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 25-2524 del 30 novembre 2015:

- le modifiche alle "Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte", di cui all'Allegato 1 delle suddette deliberazioni, come riportato nel suo Allegato 1bis;
- le "Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e cervidi selvatici nella Regione Piemonte", in sostituzione dell'Allegato 2 di cui alle suddette deliberazioni, come riportato nel suo Allegato 2bis;
- le "Linee Guida Tipica Fauna Alpina, in sostituzione degli Allegati 3, 4 e 5 di cui alle suddette deliberazioni, come riportato nel suo Allegato 3bis.

3. AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI REVISIONE

Il Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica" a seguito dell'approvazione della D.G.R. n. 2-2210 del 9 febbraio 2026 ha rilevato degli errori materiali e dei refusi contenuti negli Allegati 1bis, 2bis e 3bis (richiamo all'abrogata l.r. 70/1996; inserimento in tutti gli allegati della competenza della città metropolitana insieme alle province; aggiornamento del corpo forestale che ha assunto la denominazione di corpo carabinieri forestali, precisazioni in merito a residenza, comuni ecc) ; ha rilevato altresì che è necessario prevedere di inserire nell'Allegato 3bis "linee guida tipica fauna alpina" nuovi punti 8 e 9:

8) Regolamenti "I Comitati di Gestione dei CA devono predisporre ed adottare un apposito Regolamento che disciplini l'organizzazione della caccia alla tipica fauna alpina, in conformità alle presenti linee guida e alle altre disposizioni previste dalla normativa vigente. Detto regolamento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dei CA entro il 28 febbraio di ogni anno. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dai CA contrarie alle disposizioni vigenti".

9) Sanzioni "Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa prevista dell'art. 24, comma 1, lettera tt della Lr 5/2018", per introdurre, l'obbligo di predisporre ed adottare un apposito regolamento che disciplini l'organizzazione della caccia alla tipica fauna alpina e le relative sanzioni, in analogia a quanto già previsto per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici.

La richiesta presentata da tutti i presidenti degli ATC e dei CA di differire l'efficacia delle prescrizioni contenute nell'allegato 3bis sezione 3, punto 3 nella stagione venatoria 2029/2030, (requisiti che obbligatoriamente devono avere gli operatori addetti ai monitoraggi estivi e l'abilitazione su prova pratica dei cani) è fondata sulle seguenti motivazioni ritenute meritevoli di accoglimento:

1) La programmazione delle prove di abilitazione ENCI viene effettuata su base annuale. Entro il 30 giugno devono essere richieste le prove relative al primo semestre dell'anno successivo. In pratica, qualora non venissero previste deroghe a questa prassi organizzativa, si rischierebbe di perdere non solo il 2026 ma anche il 2027; appare infatti difficile che tutto possa essere

predisposto entro fine giugno di quest'anno, con la conseguenza che le prime abilitazioni potrebbero iniziare nel 2028.

2) Sarà necessario definire i criteri per il corso di abilitazione cani/conducenti e stabilire quale tipologia di prova dovrà essere richiesta (prova ENCI oppure PAV – prova attitudinale venatoria). Nel caso venissero richieste le PAV, sarà necessario coinvolgere anche le Società Specializzate per le Razze, con il rischio di un ulteriore allungamento dei tempi.

Per questo motivo si ritiene opportuno prevedere un termine di 3 anni dalla data di approvazione della DGR.

Atteso che è necessario posticipare il periodo per l'approvazione dei propri regolamenti da parte dei Comitati di gestione degli ATC e CA nella proposta di deliberazione verrà inserito: "di disporre che le suddette linee guida diventino efficaci dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento e che, in questa prima fase di applicazione, il termine ultimo entro cui gli organismi di gestione degli ATC e dei CA devono presentare i regolamenti di disciplina dell'organizzazione della caccia ai bovidi e ai cervidi selvatici e alla tipica fauna alpina sia fissato al 17 aprile 2026, anziché al 28 febbraio 2026".

La presente disposizione consente agli organismi di gestione di predisporre, sulla base dei testi definitivi approvati, il percorso per provvedere ad emanare i regolamenti di dettaglio della fauna selvatica ungulata e della tipica fauna alpina.

4. PARERE DELL'ISTITUTO PER LA RICERCA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ISPRA)

i Concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle Aziende Agri-turistico-venatorie (AATV), con nota del 24 febbraio 2026, hanno richiesto di inserire nell'Allegato 1bis, al punto 6 "Formulazione dei piani di prelievo", un periodo specifico per il prelievo del daino supportato dalle prescrizioni relative alla bassa pressione venatoria e la presenza di un accompagnatore incaricato dall'azienda, come enunciato nella nota sottostante:

Nota: "Nelle AFV e nelle AATV, caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 01 ottobre al 31 gennaio"

Il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura ha richiesto all'istituto con nota prot. n. 3958 del 24 febbraio un specifico parere in merito alla richiesta presentata dagli istituti di gestione privata della caccia (AFV, AATV).

L'ISPRA, con la nota prot. n. 4527 del 03 marzo 2026 ha espresso il proprio parere in merito a tale proposta ritenendo non coerenti e non condivisibile dal punto di vista tecnico-scientifico il periodo proposto per la caccia al daino negli istituti di gestione privata, esprimendo: "*parere sfavorevole per la specie daino, alla proposta di anticipare il prelievo dei maschi al 1° ottobre e parere favorevole al posticipo del prelievo al 31 gennaio nelle Aziende faunistico-venatorie (AFV)*".

5. ESITI ISTRUTTORI SUL NON RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI DI ISPRA

Risulta che per giurisprudenza costante (sentenza n. 02443/2011 del TAR Lazio, sentenza n. 01508/2011 del TAR Veneto, sentenza n.00982/2020 del TAR Calabria, sentenza n. 00698/2020

del TAR Toscana) è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall'Istituto, purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi.

Il Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", in sede di istruttoria tecnica, nel valutare attentamente i contenuti del sopra richiamato parere dell'ISPRA, ravvisa di potersi discostare per le seguenti motivazioni.

Si richiama quanto indicato nel documento tecnico di ISPRA "Linee guida per la gestione degli ungulati. Cervidi e Bovidi" di seguito riportato:

"La gestione del Daino [...] può, per alcuni aspetti, sfuggire ai principi esposti per gli altri Ungulati. Si tratta infatti di specie da molto tempo naturalizzate nel nostro Paese e quindi considerate para-autoctone (AAVV, 2007) che, come tali, presentano problematiche maggiormente legate al contenimento delle popolazioni piuttosto che alla loro conservazione, anche in relazione ai fenomeni di competizione che possono generare nei confronti dei Cervidi e dei Bovidi autoctoni. [...]

L'attuale distribuzione in Italia è frutto delle numerose introduzioni operate soprattutto negli anni '60 e '70; nel dopoguerra la specie era confinata nelle tenute presidenziali di San Rossore e Castelporziano, nella Riserva del Bosco della Mesola e sui Monti dell'Uccellina. Il Daino è pressoché assente dall'arco alpino e si concentra nelle aree appenniniche e mediterranee centro settentrionali, con nuclei localizzati presenti anche nel Meridione ed in Sicilia; in Sardegna la specie è stata di nuovo immessa in anni recenti. [...]

*Le linee di gestione suggerite per il Daino prevedono la conservazione dei nuclei storici in ambiente mediterraneo (Tenute di S. Rossore e Castelporziano, Parco Regionale della Maremma) e delle popolazioni maggiormente affermate presenti nell'Appennino centro-settentrionale (settore alessandrino - genovese, tosco-emiliano e tosco-romagnolo). In questi casi andrebbero mantenute densità compatibili con la rinnovazione forestale e dovrebbe essere previsto il congelamento dell'areale, attraverso la rimozione sistematica degli individui in dispersione. **I piccoli nuclei isolati e quelli di recente formazione, spesso originati da fughe da recinti o da introduzioni abusive, dovrebbero essere totalmente rimossi**".*

Considerato quanto sopra riportato, risulta che negli ultimi anni in Regione Piemonte si è assistito ad un'espansione dell'areale del daino con la neoformazione di colonie in aree in cui storicamente il daino non è mai stato presente.

L'indicazione che il prelievo del daino maschio, nel mese di ottobre, possa essere effettuato solo in aree caratterizzate da bassa pressione venatoria e previo accompagnamento è la condizione per ridurre al massimo il potenziale disturbo ad altre specie in fase riproduttiva.

Occorre, altresì, tener conto del numero esiguo di Aziende che potrebbero usufruire di tale possibilità (su tutto il territorio regionale complessivamente 19 Aziende: 9 in Provincia di Novara, 9 in Provincia di Alessandria e 1 in Provincia di Cuneo).

Per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per disporre l'autorizzazione al prelievo nelle Aziende, nel mese di ottobre, come ogni modalità di prelievo volta al contenimento ed alla limitazione dell'espansione di tale specie, risultando questa comunque coerente con quanto indicato dal sopra citato documento tecnico di ISPRA "Linee guida per la gestione degli ungulati. Cervidi e Bovidi".

6. ATTIVITÀ FUTURE IN ACCOGLIMENTO DEL PARERE ISPRA

Per la piena applicabilità delle nuove disposizioni, risulta necessario oltre alle attività previste nell'allegato A della DGR n. 2-2210 del 9 febbraio 2026, quale ulteriore attività, a cui il Settore regionale competente in materia di conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, ottempera con provvedimento dirigenziale, quella di definire le materie e le modalità del corso previsto al punto 3 della Sezione 3 "Indicazioni generali" dell'Allegato 3ter.



Allegato 1TER

**LINEE GUIDA PER LA
GESTIONE DEI BOVIDI E
DEI CERVIDI SELVATICI
NELLA REGIONE
PIEMONTE**

2026

Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte

Gli indirizzi gestionali contenuti nel presente documento devono essere applicati su tutto il territorio regionale dai soggetti interessati alla gestione venatoria dei bovidi e dei cervidi selvatici (ATC, CA, AFV, AATV).

E' previsto il coinvolgimento delle Aree protette e degli Istituti di protezione nelle operazioni di censimento (vedasi paragrafo 2).

1) Obiettivi generali della gestione venatoria

La gestione venatoria dei bovidi e dei cervidi selvatici in Piemonte si pone i seguenti obiettivi prioritari:

- a) la conservazione delle specie autoctone ed il mantenimento della biodiversità;
- b) il conseguimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale;
- c) il raggiungimento, nell'attuazione dei piani di prelievo selettivo, di un risultato equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e le classi d'età;
- d) la crescita culturale dei cacciatori.

Fatte salve le priorità indicate ai punti a), b), c), la gestione venatoria degli Ungulati selvatici deve tendere a consentire il massimo prelievo sostenibile nel tempo, nel rispetto di un'equilibrata struttura delle popolazioni, per sesso e classi d'età.

La presenza della popolazione di daino e del muflone deve essere compatibile con quella delle specie autoctone e soprattutto non creare conflittualità con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche. In tal senso, laddove necessario, la gestione deve evitare ogni ulteriore espansione degli areali occupati o la formazione di nuove colonie.

Tutte le attività (ed i relativi adempimenti) di cui alle presenti Linee guida devono essere attuate dai soggetti interessati avvalendosi di tecnici faunistici qualificati, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 11 comma 3 della L.R. 5/2018, nonché da tecnici laureati in scienze biologiche od in materia faunistica, coadiuvati da personale di comprovata esperienza in materia.

Per il coordinamento delle attività di cui sopra la Regione può avvalersi della collaborazione delle Province e Città Metropolitana nel rispetto di accordi da stipularsi.

I soggetti sopra richiamati devono esplicitare che gli adempimenti di cui alle presenti Linee guida sono conformi alle medesime.

2) Distretti di gestione

La definizione e l'utilizzo di Unità di Gestione o Distretti di dimensioni inferiori rispetto a quelle degli attuali ATC e CA appare un elemento fondamentale per una più efficace gestione venatoria delle popolazioni. A tal fine, ciascun ATC e CA dovrà essere suddiviso in più distretti per ogni specie. Le AFV e AATV, considerate le ridotte dimensioni territoriali, possono effettuare la gestione su tutta la superficie di concessione.

Per distretti si intendono aree che, per caratteristiche ambientali (piano altitudinale, copertura vegetazionale, attività antropiche di varia natura, ecc.) e/o per caratteristiche faunistiche e gestionali (distribuzione e densità delle popolazioni, isolamento delle stesse, differenti obiettivi di gestione), costituiscono territori omogenei e distinti. Una più efficace gestione del prelievo, nonché una più uniforme distribuzione dello stesso, costituiscono elementi la cui valutazione è importante nella definizione di diversi distretti per ciascuna specie. Di conseguenza, la corretta attuazione dei piani implicherà l'assegnazione del capo al cacciatore in un distretto.

Nella tabella seguente viene indicata l'estensione massima dei distretti riferita a ciascuna specie.

SPECIE	Superficie complessiva massima del distretto
Capriolo	10.000 ha
Cervo	20.000 ha
Camoscio	15.000 ha

Si può derogare ai limiti sopra indicati per comprovate ragioni tecniche, biologiche e/o di organizzazione del territorio.

I confini dei distretti debbono essere facilmente identificabili e corrispondere ad ostacoli naturali (creste spartiacque, torrenti o altro), limiti amministrativi (confini comunali, dell'ATC o CA, ecc.) o artificiali (strade, sentieri, ecc.).

La somma delle superfici dei distretti individuati per ciascuna specie non deve necessariamente coincidere con la superficie complessiva del CA o ATC.

Nel caso del cervo, specie caratterizzata da esigenze spaziali di vaste proporzioni, l'approccio alla pianificazione della gestione deve prescindere dalla presenza di Istituti con finalità diversificate (Distretti, AFV, Oasi, ZRC, Aree protette).

L'applicazione di tale concetto implica la necessità di un buon coordinamento tra i diversi Istituti che sono interessati dalla presenza del cervo.

I diversi Istituti (ATC/CA/AFV/AATV) dovranno quindi provvedere alla realizzazione di censimenti primaverili contemporanei su tutto l'areale interessato dalla presenza della specie nell'ambito di ciascuna popolazione condivisa tra più istituti di gestione, nonché alla ripartizione del piano di prelievo complessivo in base alla distribuzione spaziale dei cervi in periodo venatorio.

La distribuzione in periodo venatorio sarà valutata sulla base dell'analisi critica dei dati a disposizione, in particolare:

- le informazioni relative alla presenza e consistenza delle popolazioni sia nelle zone soggette a prelievo che nelle aree protette nei mesi autunnali; anche desunte dai censimenti al bramito;
- la distribuzione spaziale degli abbattimenti negli anni precedenti.

3) Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR)

Il perseguimento degli obiettivi sopra delineati è criterio ispiratore per l'Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR) di durata quinquennale, che ciascun ATC, CA, AFV e AATV deve elaborare e che dovrà contenere l'organizzazione, gestione e pianificazione relativa al quinquennio successivo. I dati dell'OGUR devono essere riportati su schede riassuntive predisposte dal competente Settore regionale.

L'OGUR è riferito a tutte le specie di bovidi e di cervidi selvatici.

Nei CA e nelle AFV dove è presente lo stambecco devono essere attuate attività di monitoraggio secondo le modalità indicate per il camoscio.

Costituiscono parte integrante dell'OGUR i seguenti capitoli che, per uniformità, dovranno essere sviluppati nell'ordine di seguito riportato.

3.1. Inquadramento territoriale

Per ogni ATC, CA, AFV e AATV l'OGUR dovrà riportare le seguenti informazioni:

- superficie complessiva al lordo di tutti gli istituti ed aree protette;
- elenco di tutti gli istituti presenti sul territorio di competenza e loro inquadramento sulla base dello schema seguente:
 - tipologia (es.: Parco nazionale, Parco regionale, Parco provinciale, Oasi di protezione, ZRC, ZAC, AFV, AATV);
 - denominazione;
 - superficie planimetrica totale;
 - status rispetto al precedente OGUR (confermato, modifica dei confini, nuova istituzione);
- superficie venabile di competenza.

3.2. Individuazione e descrizione dei distretti gestionali

Per ogni specie cacciabile devono essere individuati i distretti di gestione di cui al capitolo 2.

Per ogni distretto devono essere indicate:

- denominazione e numerazione univoca;
- superficie planimetrica complessiva, al netto di tutti gli altri istituti compresi all'interno dei confini;
- superficie utile alla specie (SUS), da calcolare secondo le indicazioni di massima formulate di seguito o secondo altra metodologia adeguata e motivata;
- superficie occupata dalle categorie ambientali.

I confini dei distretti devono essere descritti testualmente e riportati su cartografia digitalizzata in scala 1:10.000.

La superficie utile alla specie (SUS) può essere ricavata mediante l'applicazione di specifici

modelli di valutazione ambientale, a vari livelli di dettaglio, in grado di quantificare l'estensione degli habitat idonei alla presenza di ciascuna specie.
Per una valutazione il più possibile semplice e speditiva della SUS, possono essere utilizzate le seguenti semplificazioni:

Cervo – Capriolo – Daino

$$\text{SUS} = \text{Sup. boschi} + \text{sup. prato-pascolo} + 0,25 \text{ sup. coltivi} + 0,25 \text{ sup. improduttivo}$$

Camoscio – Muflone

$$\text{SUS} = 0,5 \text{ Sup. boschi latifoglie e misti} + 0,75 \text{ sup. boschi conifere} + \text{sup. prato-pascolo} + \text{sup. improduttivo}$$

3.3. Risultati dei censimenti e dei piani di prelievo relativi al quinquennio precedente

Per ciascun distretto devono essere riportati i seguenti dati:

- risultati dei censimenti annuali, secondo le classi di sesso ed età stabilite dal presente documento al capitolo 4, distinguendo i capi censiti sulla superficie venabile e su eventuali aree precluse alla caccia;
- stima della superficie sottoposta a censimento ogni anno;
- densità di popolazione risultante annualmente, al netto della classe 0, riferita alla SUS;
- esito dei piani di prelievo, secondo le seguenti indicazioni:
 - capi autorizzati divisi per sesso e classi di età;
 - capi effettivamente assegnati;
 - capi abbattuti, divisi per sesso e classi di età, distinguendo eventuali capi non conformi e sanitari;
 - sforzo e successo di caccia;
 - eventuali capi rinvenuti morti (incidenti stradali, bracconaggio, ecc.);
- valutazione schematica delle dinamiche di popolazione osservate nel quinquennio e valutate sulla base degli obiettivi gestionali formulati nel precedente OGUR.

Per i soli CA e ATC:

- descrizione e valutazione critica delle strategie di gestione venatoria applicate nel quinquennio (metodo di assegnazione, pressione venatoria, ecc), loro esito in relazione agli obiettivi gestionali formulati nel precedente OGUR;
- tabella contenente, per ogni classe di sesso e di età indicate nel presente documento al paragrafo 6.1, il valore minimo, massimo, la media e la deviazione standard delle seguenti misure biometriche:
 - peso completamente eviscerato;
 - lunghezza del piede;
 - misure del trofeo per i bovidi.

3.4. Danni relativi al quinquennio precedente

Per ciascun distretto dovranno essere presentate tabelle riassuntive inerenti ai danni provocati alle attività agricole da ciascuna specie, riportanti per ciascun anno:

- numero di denunce;
- importo periziato complessivo;
- tipologia di coltura colpita (sulla base delle categorie individuate nel modello di caricamento dati fornito dalla Regione).

Per ciascun distretto, ove disponibili, dovranno essere presentate tabelle riassuntive inerenti gli incidenti stradali provocati da ciascuna specie, riportanti:

- anno;
- comune;
- numero di denunce;
- importo periziato complessivo;
- strada interessata
- coordinate geografiche.

Dovrà essere presentata una valutazione schematica dell'andamento temporale degli eventi descritti in relazione agli obiettivi gestionali formulati nell'OGUR precedente.

3.5. Ripopolamenti/reintroduzioni

Dovrà essere fornita una descrizione schematica di eventuali operazioni di ripopolamento, reintroduzione, traslocazione, effettuati nel corso del quinquennio precedente.

Per ogni operazione è necessario indicare: numero, sesso ed età degli animali, provenienza (località, allevamento/cattura), modalità e località di rilascio, esito di eventuali operazioni di monitoraggio post-rilascio, abbattimento o rinvenimento di animali rilasciati nel corso del quinquennio.

Dovrà essere fornita una descrizione schematica di eventuali nuovi progetti previsti per il quinquennio, fermo restando le disposizioni di legge in materia, indicando: motivazioni, obiettivi e modalità.

3.6. Pianificazione

Sulla base dei dati e delle considerazioni espresse nei capitoli precedenti vanno indicati per ciascuna specie e ciascun distretto:

- stima di consistenza e densità attuali delle popolazioni, desunta dai dati di censimento;
- consistenza e densità obiettivo, a cui rapportare i dati di censimento, al termine del quinquennio;
- ipotesi di prelievo annuali, espresse come % di prelievo sul censito al netto della classe 0, calcolate per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- per le specie non cacciabili o comunque non ancora oggetto di prelievo, se non disponibili i dati summenzionati, descrizione del programma di monitoraggio/censimento e degli obiettivi gestionali.

Gli OGUR sono predisposti e presentati dagli istituti venatori entro il 31 di marzo esclusivamente in formato digitale attraverso modalità tecnico-operative stabilite dal settore competente in materia.

Gli OGUR conformi alle indicazioni espresse nelle presenti Linee Guida sono approvati dalla Giunta regionale.

4) Censimenti

Ogni specie per la quale sia previsto un piano di gestione, prelievo o controllo dovrà essere sottoposta a valutazione critica degli effettivi da attuarsi tramite censimenti con metodiche standardizzate e ripetibili nel tempo.

I censimenti si possono distinguere in:

- censimenti esaustivi che riguardano il conteggio degli animali presenti in un distretto o in parte di esso in un dato momento;
- censimenti per aree-campione che riguardano il conteggio degli animali presenti in una porzione di un distretto in un dato momento.

Gli ATC e i CA sono tenuti a comunicare il calendario dei censimenti alla Regione, alla Provincia, Città Metropolitana e al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA) almeno 10 giorni prima della data della prima giornata in programma, con l'indicazione della data, dell'ora e della località di ritrovo, al fine di consentire l'eventuale partecipazione congiunta.

4.1. Metodologie di censimento ed elaborazione dei risultati

L'applicazione di qualsivoglia metodologia di censimento fornisce sempre un numero minimo certo di capi che risentirà, inevitabilmente, di alcuni fattori (condizioni climatiche nei giorni dell'operazione e nelle settimane precedenti, pressione di osservazione, ecc.) in grado di determinare un'elevata variabilità.

Il risultato dei censimenti quale rappresentazione numerica di una popolazione e del suo andamento demografico andrà quindi valutato con spirito critico ed è utile al fine di ricavare indicazioni su alcuni parametri di interesse gestionale.

Di seguito vengono riportate le metodologie utilizzabili e le prescrizioni per ciascuna specie.

4.1.2. Osservazione diretta da percorsi e da punti fissi previamente individuati

E' un censimento esaustivo, utilizzabile per tutte le specie, volto a determinare il numero minimo di soggetti presenti al momento dell'operazione nell'area oggetto d'indagine. Il metodo permette di censire solo una parte dei capi presenti con sottostime variabili a seconda della specie e delle caratteristiche ambientali.

Un censimento di questo tipo prevede:

- a) la suddivisione dell'areale occupato dalla specie in settori di censimento comprendenti uno o più distretti di gestione. Ogni settore rappresenta un'unità territoriale distinta censibile in una giornata. Per limitare la possibilità di doppi conteggi è bene individuare dei confini corrispondenti ad ostacoli naturali e procedere alle operazioni in un numero limitato di giorni, possibilmente consecutivi;
- b) la suddivisione di ogni settore di censimento in zone di osservazione. La zona rappresenta l'unità territoriale censibile da ogni rilevatore. Per i confini delle zone è bene attenersi a quanto già detto per i confini riguardanti i settori. L'estensione di ogni singola zona di osservazione può variare notevolmente in relazione alla morfologia del territorio e all'alternanza di ambienti aperti e di ambienti chiusi;
- c) l'osservazione dei capi nella zona di competenza mediante uso di binocolo e, possibilmente, di cannocchiale e la scrupolosa compilazione di apposita scheda riportante luoghi di avvistamento, orari, numero di capi ed eventuale determinazione di sesso e classe d'età.

I periodi idonei in cui effettuare i censimenti sono i seguenti:

CAMOSCIO

- da giugno alla prima decade di luglio: il censimento estivo è caratterizzato dal buon accesso alle zone di montagna e consente una valutazione più puntuale del successo riproduttivo della popolazione, ma comporta una sottostima dei maschi adulti caratterizzati da un indice di contattabilità inferiore in questo periodo;
- da metà di ottobre a fine novembre: il censimento autunnale, ricadente nel periodo riproduttivo, consente una buona contattabilità dei maschi. Il limite è rappresentato dal fatto che molte zone non possono essere raggiunte in caso di nevicata precoci;
- da marzo alla prima decade di maggio: il censimento tardo invernale-primaverile. pur fornendo dati importanti sulla mortalità invernale, spesso è di difficile attuazione per le condizioni ambientali sfavorevoli. Tale metodologia può rappresentare la migliore soluzione di compromesso per le popolazioni presenti nelle aree di media montagna, caratterizzate da un'elevata copertura boscata a latifoglie.

MUFLONE

- da marzo a fine giugno in rapporto alla quota e all'accessibilità delle zone di censimento.

STAMBECCO

- da dicembre e gennaio, sulle aree di svernamento;
- da aprile a fine maggio in rapporto all'accessibilità delle zone di censimento.

CERVO

- da fine marzo a fine aprile, in concomitanza del ricaccio vegetativo sui prati-pascolo di fondovalle;
- da metà ottobre a metà novembre, periodo in cui la distribuzione dei cervi è più corrispondente a quella dell'intera stagione venatoria.

CAPRIOLO

- da marzo a fine aprile, in concomitanza del ricaccio vegetativo sui prati-pascolo.

DAINO

- da marzo a fine aprile, in concomitanza del ricaccio vegetativo sui prati-pascolo.

In linea generale, pur se si adotta la stessa metodologia di censimento, è consigliabile prevedere specifiche uscite di censimento per le singole specie.

4.1.3. Conteggio notturno con faro (per il cervo, il capriolo e il daino)

Questo metodo consiste nel conteggio notturno da automezzo munito di faro su percorsi predefiniti ed è consigliabile alle quote più basse e/o dove l'antropizzazione limita il pascolamento fuori dal bosco nelle ore di luce. Ideali risultano equipaggi composti da operatori con compiti differenziati. E' conveniente, data l'imprevedibilità del comportamento degli animali "sotto faro", privilegiare l'aspetto quantitativo del rilievo. Al fine di evitare doppi conteggi i percorsi dovranno, nel limite del possibile, evitare di percorrere più volte le stesse strade e il conteggio deve avvenire contemporaneamente sul lato destro e sinistro.

Nell'applicazione di questa metodica, da prevedere nel periodo del ricaccio vegetativo dei prati pascolo, è necessario operare nel modo seguente:

- per il cervo e il daino, iniziare il censimento almeno tre ore dopo il sopraggiungere

- dell'oscurità, (va consentito al maggior numero di animali di uscire sui pascoli aperti);
- per il capriolo, di abitudini più crepuscolari, iniziare il censimento subito dopo il tramonto;
- non protrarre le operazioni oltre le tre ore (lo sforzo visivo richiesto in luce artificiale è molto alto).

Questo metodo è di organizzazione meno impegnativa e più facilmente ripetibile anche per più serate consecutive. Esiste infatti un'elevata variabilità da una sera all'altra di censimento, in particolare legata al mutare delle condizioni climatiche.

Con questa tecnica di censimento non è possibile alcun tipo di estrapolazione al resto della superficie utile del distretto; il dato che si ricava è utile soltanto per determinare la consistenza minima certa in quel distretto, anche in eventuale abbinamento ad osservazioni effettuate in aree diverse ed in tempi ravvicinati in modo da escludere eventuali doppi conteggi. La standardizzazione della metodica su percorsi ripetuti negli anni consente altresì di individuare la tendenza demografica della popolazione.

4.1.3. ter Conteggio con termocamera (per cervo, capriolo e daino)

Il progresso continuo in ambito tecnologico oggi ci permette l'utilizzo, anche nel nostro campo, di tecnologie militari altamente sofisticate: le termocamere.

La termocamera è uno strumento molto sofisticato che consente di rilevare l'energia termica emessa da esseri viventi (uomini e animali) indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

L'energia termica passa attraverso numerosi mezzi oscuranti, tra cui fumo, polveri, fogliame non folto, nebbia leggera e pioggia. Diversamente da una normale fotocamera a colori, la termocamera riesce a vedere chiaramente attraverso gli agenti oscuranti sopra citati.

Il metodo di censimento con la termocamera può essere paragonato a quello del conteggio notturno con faro, con la differenza che con la termocamera il censimento può avvenire anche con condizioni atmosferiche avverse, quali nebbia, pioggia, presenza di fogliame, ecc. Questa tecnologia può essere usata anche nelle ore diurne, migliorando così la contattabilità con le specie da censire.

Questa metodologia di censimento con termocamera prevede il conteggio dei capi avvistati percorrendo percorsi predefiniti, con i modelli più avanzati di termocamera abbiamo la possibilità di registrare il video del percorso e i dati rilevati possono essere valutati in un secondo momento.

Per lo svolgimento del censimento dovranno essere istruiti alcuni operatori con compiti differenziati.

Sulla scheda del censimento dovranno essere riportate le caratteristiche tecniche della termocamera che si utilizza:

- Pixel detector;
- Obiettivo mm;
- Zoom;
- Distanza rilevazione termica;
- Distanza di riconoscimento;
- Distanza di identificazione.

La distanza di riconoscimento e di identificazione di norma sono espresse su bersagli umani e a volte possono non essere specificate.

Al fine di evitare doppi conteggi gli operatori dovranno percorrere i transetti predefiniti, non più di due volte per giornata di censimento e il conteggio deve avvenire contemporaneamente sul lato destro e sinistro del transetto.

Nell'applicazione di questa metodica è necessario operare nel modo seguente:

- per il cervo e per il daino, occorre iniziare il censimento almeno due – tre ore dopo il sopraggiungere dell'oscurità;
- per il capriolo, bisogna iniziare il censimento subito dopo il tramonto;
- il censimento può essere eseguito anche nelle prime ore del mattino prima dell'alba;
- non bisogna protrarre le operazioni oltre le due ore / operatore (lo sforzo visivo richiesto è molto alto).

Con questa tecnica di censimento non è possibile alcun tipo di estrapolazione al resto della superficie utile del distretto; il dato che si ricava è utile soltanto per determinare la consistenza minima certa in quel distretto, anche in eventuale abbinamento ad osservazioni effettuate in aree diverse ed in tempi ravvicinati in modo da escludere eventuali doppi conteggi. La standardizzazione della metodica su percorsi ripetuti negli anni consente altresì di individuare la tendenza demografica della popolazione.

4.1.4. Censimento in battuta su aree campione (per il capriolo)

Questo metodo é l'unico che, in presenza di un numero adeguato di operatori (60-90 persone ogni 100 ha), é in grado di garantire una valutazione della densità relativa prossima a quella reale, in particolare nei distretti caratterizzati da un'alta percentuale di superficie boscata.

Per l'applicazione di questa metodica è necessario procedere:

- in primavera (marzo - aprile per gli ATC e i distretti di bassa montagna dei CA, primi di aprile-inizio maggio per i distretti di alta montagna dei CA), quando la distribuzione del capriolo sul territorio è già omogenea;
- per zone campione boscate.

I censimenti su area campione devono tendere a coprire la percentuale annua del 4% della superficie boscata del distretto. Il dato rilevato può essere estrapolato ad una porzione di dimensioni fino a venti volte la superficie boscata censita.

Se l'estensione delle superfici boscate censite è minore del 4% (almeno il 2%), al fine di ottenere una stima prudenziale della consistenza, il dato rilevato può essere estrapolato ad una porzione di dimensioni fino a dieci volte la superficie boscata censita.

4.2. Classi di sesso ed età da rilevare durante i censimenti

Le classi da censire in relazione al periodo di censimento sono quelle riportate nelle tabelle seguenti. Per il camoscio la classe degli adulti può essere ancora suddivisa in sub-adulti e adulti.

Devono inoltre essere presenti colonne riguardanti gli "indeterminati", animali di cui non si è potuto effettuare un riconoscimento del sesso, dell'età o di entrambi.

Convenzionalmente, il cambio di età si pone per tutte le specie al 16 marzo.

CAMOSCIO	Anni
Classe 0 (M/F)	0
Classe 1 (M/F)	1
Maschio adulto	2 o più
Femmina adulta	2 o più

MUFLONE	Anni
Classe 0 (M/F)	0
Classe 1 (M)	1
Maschio sub-adulto	2-3
Maschio adulto	4 o più
Femmina adulta	1 o più

CERVO	Anni
Classe 0 (M/F)	0
Classe 1 (M)	1
Maschio sub-adulto	2-5
Maschio adulto	6 o più
Femmina adulta	1 o più

DAINO	Anni
Classe 0 (M/F)	0
Classe 1 (M)	1
Maschio balestrone	2-3
Maschio palancone	4 o più
Femmina adulta	1 o più

E' opportuno che i dati ricavati con le suddette metodologie siano integrati da osservazioni dirette effettuate per aree campione, volte alla determinazione dei parametri di struttura importanti nella pianificazione del prelievo (rapporto sessi e rapporto per classi d'età).

5) Presentazione dei dati di censimento e piani di prelievo

Ciascun dato di censimento (numero minimo certo e/o stime di consistenza) deve far riferimento ad un distretto di gestione. Se la porzione effettivamente censita non rappresenta la totalità dell'area occupata dalla specie, questo deve essere dettagliato e quantificato, al fine di evitare errate stime della densità.

I dati presentati devono far riferimento al territorio venabile al netto di Parchi nazionali, regionali e provinciali.

Per quanto concerne gli altri istituti strutturalmente e funzionalmente legati all'attività venatoria (es.: Oasi, ZRC), nei casi in cui si ritenga tecnicamente corretto, ai fini della valutazione dei piani di prelievo, tenere conto delle popolazioni o di parte di esse ivi gravitanti, questo deve essere specificato in modo esplicito ogni anno, fornendo informazioni dettagliate sulla distribuzione e sulla consistenza delle popolazioni interessate. Queste valutazioni dovranno tenere conto della morfologia del territorio, dell'esposizione (quartieri di svernamento ed estivazione), delle densità presenti sia all'interno che all'esterno dell'istituto e del periodo in cui vengono effettuati i censimenti.

Viceversa, gli individui gravitanti nei territori degli istituti di gestione suddetti aventi superficie inferiore a 300 ha vengono considerati al fine della formulazione del piano di prelievo, in quanto l'utilizzo di tali aree durante il ciclo biologico annuale delle specie è strettamente complementare a quelle limitrofe, aperte invece all'attività venatoria.

Nel caso del cervo, specie caratterizzata da ampie esigenze spaziali, per la formulazione dei piani di prelievo si terrà conto delle dimensioni complessive della popolazione presente compresi gli individui censiti in istituti di protezione (Oasi e ZRC).

6) Formulazione dei piani di prelievo

I piani di prelievo annuali vengono redatti in base:

- a) agli obiettivi delineati e alle diverse valutazioni critiche espresse nell'OGUR;
- b) ai risultati dei censimenti, delle stime di consistenza e all'analisi delle dinamiche di popolazione (serie storiche);
- c) all'obiettivo della riduzione dei danni alle produzioni agricole, forestali ed alle altre attività antropiche, nonché del pericolo di incidenti stradali;
- d) ai risultati del prelievo della precedente stagione venatoria, con particolare riferimento alla distribuzione degli abbattimenti per sesso e classi d'età;
- e) allo sforzo di caccia.

I tassi di prelievo vanno riferiti alla consistenza complessiva della popolazione (al netto degli individui di classe 0).

I piani di prelievo, come proposti da ATC, CA, AFV e AATV, devono essere riportati su schede appositamente predisposte dal competente Settore e pervenire alla Regione anche telematicamente accompagnati da una relazione tecnica che descriva le modalità e l'esito dei censimenti entro i termini comunicati annualmente dal Settore competente in materia.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal Presidente dell'ATC/CA o dal concessionario dell'AFV/AATV e dal tecnico faunistico di cui al punto 1 delle presenti linee guida che ne ha curato la redazione.

Qualora un ATC, un CA, un'AFV o un'AATV intenda attivare per la prima volta la gestione venatoria di una tra le specie di bovidi e di cervidi selvatici o di un nuovo distretto di gestione, questo deve comunque essere previsto nell'OGUR.

I piani di prelievo devono essere redatti in modo da contenere:

- a) il numero dei capi da abbattere e la ripartizione in classi di sesso e di età;
- b) la percentuale di popolazione che si intende prelevare rispetto alla consistenza censita o stimata;
- c) il calendario dei prelievi secondo le indicazioni riportate nelle seguenti tabelle.

Camoscio

Classe	periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	1° agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschio/ femmina	1° settembre - 15 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	1° giugno –15 luglio 15 agosto – 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC	1° gennaio – 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	1° giugno –15 luglio 15 agosto – 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 settembre – 15 dicembre

Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli A.T.C..

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	1° agosto 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	1° gennaio 15 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	1 ottobre 15 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	1 ottobre 15 febbraio (dal 1 al 15 ottobre*)
Maschi Cl. I	CA	1°agosto 15 settembre
Femmine Cl. I - II - III e Cl.0	CA	15 ottobre 15 dicembre
Maschi Cl. I - II* - III *	CA	15 ottobre 15 dicembre (dal 1 al 15 ottobre*)

Nei distretti di bassa valle dei CA, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 30 dicembre.

Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'Azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio e per la femmina sottile (Cl. I) va dal 1° settembre al 31 gennaio.

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dalla

AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per le categorie femmine (Cl. I-II - III) e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio.

Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

* dal 1 al 15 ottobre il prelievo del cervo maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 ettari;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della l. r. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con CA o AFV. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre regioni.

Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:

- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Mufone

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	ATC	1° agosto – 30 settembre
Tutte	ATC	1° novembre - 31 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	CA	1° agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1° settembre – 15 dicembre

Nota: Nelle AFV e nelle AATV, caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, i periodi di caccia ammessi sono:

- mufone: dal 1 agosto al 31 gennaio;
- cervo: dal 1° settembre 31 gennaio.

Daino

Classe	Periodo
Maschio CL1	1° settembre – 30 settembre
Maschio 2 o più anni Maschio CL 1	1° novembre - 31 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

Nota: Nelle AFV e nelle AATV, caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 01 ottobre al 31 gennaio.

6.1. Suddivisione in classi di sesso ed età per la formulazione e realizzazione dei piani di prelievo

Di seguito sono indicate, per ciascuna specie, le classi di sesso ed età secondo le quali devono essere suddivisi i capi assegnati in ciascun piano di prelievo.

CAMOSCIO:

Classe 0	Soggetto di 0 anni	Capretto maschio o femmina
Classe I	Soggetto di 1 anno	Yearling, maschio o femmina
Classe II-III	Maschio di 2 o più anni	Sub-adulto e adulto
	Femmina di 2 o più anni	Sub-adulta e adulta

MUFLONE:

Classe 0	Soggetto di 0 anni	Agnello maschio o femmina
Classe I	Maschio di 1 anno	Yearling
Classe II-III	Maschio di 2 o più anni	Sub-adulto e adulto
Classe I-III	Femmina di 1 o più anni	Yearling, sub-adulta e adulta

CAPRIOLO:

Classe 0	Soggetto di 0 anni	Piccolo maschio o femmina
Classe I-III	Maschio di 1 o più anni	Yearling e adulto
	Femmina di 1 o più anni	Sottile e adulta

CERVO:

Classe 0	Soggetto di 0 anni	Piccolo maschio o femmina
Classe I	Maschio di 1 anno	Fusione
Classe II	Maschio di 2 - 5 anni	Sub-adulto
Classe III	Maschio di 6 o più anni	Adulto
Classe I-III	Femmina di 1 o più anni	Sottile e adulta

Nell'ambito del prelievo della classe II del maschio (sub-adulti) non è consentito l'abbattimento di capi coronati (con corona presente su ambedue le stanghe). Nella classe III del maschio (adulti) può essere stabilita una quota di coronati.

Convenzionalmente, si definisce corona la presenza, al di sopra della pila o mediano, di tre punte di almeno 4 cm di lunghezza ciascuna oppure di quattro o più punte di lunghezza uguale o superiore a 2 cm.

DAINO:

Classe 0	Soggetto di 0 anni	Piccolo maschio o femmina
Classe I	Maschio di 1 anno	Fusione
Classe II	Maschio di 2-3 anni	Balestrone
Classe III	Maschio di 4 o più anni	Palancone
Classe I-III	Femmina di 1 o più anni	Sottile e adulta

Nel caso si riscontrino, dalle elaborazioni dei dati dei prelievi delle stagioni precedenti, evidenti squilibri tra giovani/sub-adulti e adulti, accorpati in unica classe nelle tabelle precedenti, il piano di prelievo dovrà prevedere un'ulteriore sottoclasse secondo le modalità riportate nella tabella sottostante.

Specie	Classi Maschili	Classi Femminili
Camoscio	Maschi subadulti (2-3 anni)	Femmine sub-adulte (2-3 anni)
Muflone	Maschi sub-adulti (2-3 anni)	
Capriolo	Maschi di classe 1 (1 anno)	

In tal caso devono essere introdotti criteri di valutazione di ordine meritocratico da utilizzare nelle successive assegnazioni dei capi.

L'abbattimento di capi in difformità alle ulteriori suddivisioni in sottoclassi diverse da quelle assegnate, non rappresenta un abbattimento non conforme e pertanto non è applicabile la sanzione di cui alla lettera s) dell'art. 24, l.r. 5/2018, fermo restando quanto previsto nella medesima lettera per l'abbattimento di capo di cervo coronato.

6.2. Ripartizione del prelievo

I tassi di prelievo devono essere commisurati alle consistenze verificate o stimate mediante i censimenti e a quelle obiettivo fissate nell'OGUR per ciascun distretto.

Non vengono fissate a priori consistenze e densità-soglia minime, al di sotto delle quali non dare avvio all'attività venatoria; tuttavia, in caso di basse densità, le percentuali di prelievo dovranno garantire l'incremento naturale delle popolazioni sino al raggiungimento delle densità obiettivo.

Di seguito vengono indicate le ripartizioni percentuali, per classi di sesso ed età, del piano di prelievo complessivo.

CAMOSCIO:

Classe 0	Capretto maschio o femmina	3-10%
Classe I	Yearling maschio o femmina	20-30%
Classe II-III	Maschio sub-adulto e adulto	30-40%
Classe II-III	Femmina sub-adulta e adulta	30-40%

MUFLONE:

Classe 0	Agnello maschio o femmina	10-30%
Classe I	Yearling maschio	5-15%
Classe II-III	Maschio sub-adulto e adulto	20-35%
Classe I-III	Femmina yearling e adulta	35-50%

CAPRIOLO:

Classe 0	Piccolo maschio o femmina	10-30%
Classe I-III	Maschio yearling e adulto	30-45%
	Femmina sottile e adulta	30-45%

CERVO:

Classe 0	Piccolo maschio o femmina	10-30%
Classe I	Fusione	5-10%
Classe II	Maschio sub-adulto	10-20%
Classe III	Maschio adulto	5-15%
Classe I-III	Femmina sottile e adulta	25-40%

DAINO:

Classe 0	Piccolo maschio o femmina	25-40%
Classe I	Fusione	7-15%
Classe II	Balestrone	10-20%
Classe III	Palancone	7-15%
Classe I-III	Femmina sottile e adulta	30-40%

Nelle ripartizioni percentuali occorre tenere conto anche di eventuali squilibri relativi alla stagione venatoria precedente.

Nel caso di ulteriore suddivisione in sub-adulti e adulti, le percentuali di prelievo sono le seguenti:

Camoscio	Maschi sub-adulti (2-3 anni)	30-40% dei maschi classe II-III
Camoscio	Femmine sub-adulte (2-3 anni)	30-40% delle femmine classe II-III
Muflone	Maschi sub-adulti (2-3 anni)	40-50% dei maschi classe II-III
Capriolo	Maschi di classe 1	30-35% dei maschi classe I-III

7. Approvazione dei piani di prelievo selettivo

I piani di prelievo sono approvati annualmente.



**LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZA-
ZIONE E REALIZZAZIONE DEI PIANI
DI PRELIEVO DEI BOVIDI E CERVI-
DI SELVATICI
NELLA REGIONE PIEMONTE**

Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte

1. Modalità di attuazione della caccia di selezione negli ATC e CA

La caccia di selezione alle specie camoscio, muflone, capriolo, cervo e daino è organizzata assegnando i capi previsti nel piano di prelievo esclusivamente a singoli cacciatori.

Il Comitato di Gestione organizza la caccia di selezione secondo la modalità di seguito descritta:

Assegnazione nominativa dei capi nell'ambito di ciascuna specie, con la possibilità di accorpate le classi:

- capriolo: FF Cl. I-III e Cl. 0;
- cervo: FF Cl. I-III, MM Cl. I, Cl. 0;
- cervo: MM Cl. II e MM Cl. III;
- daino: FF Cl. I-III, MM Cl. I, Cl. 0;
- muflone: FF Cl. I-III, MM Cl. I, Cl. 0;
- camoscio: nessun accorpamento.

E' possibile procedere all'assegnazione con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori per capo autorizzato (es. max 130 cacciatori ogni 100 capi autorizzati).

Nel caso di accorpamento delle classi o di assegnazione con un rapporto superiore a 1,0, il prelievo può essere esercitato fino al raggiungimento del 80% del piano previsto per ciascuna classe di tiro. Al raggiungimento della suddetta soglia, se si intende proseguire nel completamento del piano di prelievo, i capi restanti devono essere assegnati nominativamente con un rapporto paritario capi/cacciatori.

2. Modalità di accesso ai piani di prelievo

2.1. Salve diverse disposizioni regionali, negli ATC e CA per accedere ai piani di prelievo, il cacciatore deve essere abilitato alla caccia di selezione.

Gli ATC ed i CA predispongono un modulo di domanda di partecipazione alla caccia di selezione.

Tutti i cacciatori interessati sono tenuti a consegnare la domanda di partecipazione al piano di prelievo, allegando alla stessa la ricevuta di versamento della quota minima deliberata dal Comitato di Gestione e hanno diritto di accesso alla graduatoria di assegnazione dei capi.

Ai cacciatori ai quali non è stato possibile assegnare alcun capo sarà rimborsata la quota versata all'atto della domanda e sarà garantita la priorità nelle ulteriori assegnazioni nella stagione in corso o nella successiva stagione venatoria.

Il Comitato di Gestione può eventualmente suddividere ulteriormente il distretto in settori di caccia, ai fini dell'organizzazione dell'attività venatoria.

2.2. Il Comitato di Gestione procede all'assegnazione dei capi tenendo conto delle preferenze espresse all'atto della domanda.

L'assegnazione è immediata nel caso in cui il numero di preferenze espresse per specie, sesso e classe d'età sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili per ciascuna clas-

se di tiro.

Viceversa, se per una o più classi di tiro il numero di preferenze espresse è superiore al numero di capi assegnabili, il Comitato di Gestione procede all'assegnazione del capo secondo uno o più dei seguenti metodi: graduatoria, storico relativo di ciascun cacciatore fino ad un massimo di 4 stagioni venatorie precedenti, sorteggio. I criteri di assegnazione dei capi devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto entro il 28 febbraio di ogni anno.

In caso di utilizzo delle graduatorie, il Comitato di Gestione le elabora utilizzando almeno 5 dei seguenti criteri:

1. l'abbattimento di una femmina di camoscio di classe II-III senza latte,
2. l'abbattimento fino al 15 novembre di una femmina di cervide di classe I – III senza latte;
3. l'abbattimento di un capo di classe 0;
4. l'abbattimento di un capo di classe I o sub-adulto;
5. l'effettivo abbattimento del capo assegnato;
6. numero di giornate dedicate al censimento degli ungulati;
7. abbattimento di un capo sanitario;
8. numero di giornate utilizzate per l'abbattimento del capo;
9. residenza anagrafica da almeno tre anni consecutivi in un comune ricompreso nel territorio dell'ATC o del CA (massimo 10% del punteggio massimo ottenibile).

Nel caso di più abbattimenti nella medesima stagione da parte di un singolo cacciatore è facoltà del Comitato di Gestione di decidere se considerare, per la formulazione delle graduatorie, tutti i capi o solamente il primo abbattuto.

2.3. Considerata l'esigenza di rispettare, nell'assegnazione dei capi ai singoli cacciatori, le proporzioni tra le classi d'età e il sesso, a prescindere dalle preferenze espresse dai cacciatori, in caso di rifiuto del capo assegnato la quota versata all'atto della domanda non verrà restituita.

2.4. Il cacciatore cui è stato assegnato un capo riceve dall'ATC o CA:

a) una scheda autorizzativa contenente cognome e nome del cacciatore, il numero del contrassegno, le caratteristiche del capo da abbattere, il distretto di caccia assegnato, il periodo e le giornate di caccia consentite; sul retro della predetta scheda il cacciatore deve provvedere (prima di ogni uscita) a segnare i giorni di caccia. Dopo l'abbattimento e a recupero avvenuto sulla stessa scheda il cacciatore deve indicare il luogo e l'ora di abbattimento;

b) una fascetta (contrassegno numerato) che il cacciatore deve apporre in modo inamovibile a recupero avvenuto, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale. Essa attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo.

2.5. I Comitati di Gestione possono suddividere il prelievo ad ogni specie in più periodi di caccia, ciascuno di durata non inferiore a 8 giornate per cacciatore, compresi nell'arco temporale massimo previsto dalla normativa vigente. Al termine di ciascun periodo il cacciatore che non abbia effettuato l'abbattimento restituisce al Comitato di Gestione la scheda autorizzativa e la relativa fascetta. Il Comitato provvede a riassegnare i capi disponibili fra tutti i cacciatori che ne facciano richiesta. Nella disponibilità di capi in eccedenza rispet-

to al numero di cacciatori autorizzati, questi possono essere assegnati anche durante il corso dello stesso periodo di caccia a coloro che abbiano già prelevato un capo e ne esprimano specifica richiesta.

In ogni caso sono esclusi dalle ulteriori assegnazioni i cacciatori che nella stagione in corso hanno effettuato l'abbattimento di un capo non conforme.

2.6. La scheda e la fascetta sono strettamente personali, quindi non cedibili per alcuna ragione; in caso di perdita di possesso della fascetta questa non verrà sostituita ed il cacciatore perderà il diritto all'abbattimento. I cacciatori che non abbiano effettuato l'abbattimento devono comunque restituire all'ATC o CA, al termine del periodo di assegnazione o comunque nei termini previsti dal Calendario venatorio, la scheda autorizzativa e la relativa fascetta.

2.7. Ai fini dell'organizzazione del prelievo, i Comitati di Gestione degli ATC e dei CA possono stabilire giornate fisse di caccia. Al fine di favorire il controllo dei cacciatori che partecipano al prelievo, i Comitati di Gestione devono predisporre tagliandi di uscita da imbucare in apposite cassette, la cui ubicazione deve essere comunicata agli organi preposti alla vigilanza. Il tagliando deve riportare le seguenti informazioni: data, nome e cognome, capo assegnato, distretto di caccia, comune, località di inizio caccia. Il tagliando deve essere imbucato prima dell'inizio della giornata di caccia o eventualmente la sera precedente, in una delle cassette presenti all'interno del distretto. In alternativa ai tagliandi, i Comitati di Gestione possono dotarsi di idonei sistemi informatici che garantiscano la comunicazione delle informazioni di cui sopra, assicurando l'accesso in tempo reale delle stesse agli organi di vigilanza nel rispetto della normativa sulla privacy.

3. Modalità di prelievo

3.1. Gli abbattimenti devono essere effettuati:

1. con fucili a canna ad anima rigata di calibro: non inferiore ai 5,6 mm per il prelievo di capriolo, non inferiore ai 6 mm per il prelievo di camoscio, muflone; non inferiore ai 7 mm per il prelievo di cervo e daino (compreso il calibro 270);
2. con arco secondo quanto disposto dalla Giunta regionale.

3.2. Gli abbattimenti devono essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o defedati della specie assegnata, qualunque ne sia la classe d'età ed il sesso purché l'abbattimento avvenga nel periodo consentito per quella classe di sesso ed età.

Tali capi vengono definiti "sanitari" qualora presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata), rilevabili a distanza, denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il Centro di Controllo e di cui ne sia accertata l'esistenza da parte del tecnico addetto al controllo;
2. peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età con riferimento a Cl.0, Cl.I, sub-adulti e adulti. Il peso medio è desunto dai dati biometrici riportati nell'OGUR;
3. palco ancora in velluto ad esclusione dei fusoni di cervo e daino fino al 31 ottobre e yearling maschio di capriolo fino al 15 luglio.

La scheda di rilevamento biometrico viene barrata nella apposita casella dal tecnico addetto al Centro di Controllo, il quale nello spazio riservato alle note, provvederà a riportare la causa attestante il "prelievo sanitario".

3.3. Gli animali abbattuti e riconosciuti come “sanitari” rientrano nel piano complessivo di prelievo per ogni specie ma non in quello specifico per le classi di sesso ed età.

3.4. Gli animali abbattuti che presentino evidenti segni di malattia devono essere sottoposti ad esame veterinario da parte dell'ASL competente per territorio per valutare l'eventuale distruzione della carcassa. In tal caso l'avvenuta distruzione e relativa modalità saranno oggetto di verbalizzazione. Inoltre, nello spazio riservato alle note, il tecnico addetto al Centro di Controllo provvede a riportare l'avvenuto interessamento dell'ASL e la relativa distruzione della carcassa. I capi distrutti sono conteggiati nei piani di abbattimento selettivo e danno diritto al cacciatore che ha effettuato tale abbattimento all'assegnazione gratuita di un capo, anche se in esubero rispetto al piano di prelievo, con le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione venatoria in corso.

Qualora non fosse possibile l'assegnazione di un capo nella stagione venatoria in corso al cacciatore ne verrà assegnato un altro, nella stagione venatoria successiva, avente le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione precedente.

3.5. E' definito “non conforme” l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a quanto previsto dalla scheda autorizzativa di assegnazione. E' altresì considerato “non conforme” l'abbattimento di un capo di cervo maschio coronato non autorizzato e comporta l'applicazione delle sanzioni specifiche previste per legge.

3.6. La presentazione al Centro di Controllo di una femmina privata dell'apparato mammario, in modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all'abbattimento di una femmina con il latte.

3.7. Al fine di evitare di lasciare sul territorio soggetti feriti, ogni cacciatore deve sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo; in caso di ferimento di un capo, egli deve provvedere scrupolosamente alla sua ricerca ed eventualmente ad attivare l'attività di recupero con il cane da traccia abilitato ai sensi della normativa vigente e a segnalare tempestivamente l'accaduto all'ATC o al CA. Qualora la ricerca dovesse risultare infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento.

3.8. I Comitati di Gestione devono adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali.

4. Centri di Controllo

4.1. I Centri di Controllo sono luoghi adibiti alla presentazione dei capi abbattuti. I principali scopi del Centro di Controllo sono i seguenti:

- accertare giornalmente il numero, la specie, la classe di sesso/età e la località di abbattimento dei capi prelevati;
- monitorare l'andamento dei piani di prelievo anche al fine di prevedere eventuali temporistiche chiusure per evitare lo sfioramento del piano stesso, secondo quanto previsto al punto 1 (soglie di salvaguardia);
- raccogliere i dati biometrici;
- attivare il servizio sanitario in caso di situazioni sospette.

4.2. I Comitati di Gestione devono individuare, per ogni ATC e CA, uno o più Centri per il Controllo dei capi abbattuti.

I Centri devono essere siti in locali chiusi ove non sia espletata altra attività professionale nelle ore di apertura.

Essi devono essere opportunamente attrezzati per le specifiche attività di rilevamento dei dati su ogni capo prelevato e pertanto devono essere dotati di:

- acqua corrente;
- luce elettrica;
- riscaldamento;
- pavimento lavabile;
- attrezzature per i rilievi biometrici:
 - bilance idonee per valutare il peso degli animali;
 - metro flessibile, calibro, righelli opportunamente predisposti per le misurazioni;
 - fotocamera digitale.

Gli accertamenti sono affidati a tecnici faunistici qualificati, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 11 comma 3 della L.R. 5/2018.

4.3. Ogni capo deve essere presentato, completamente eviscerato, al Centro di Controllo il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero congiuntamente alla scheda autorizzativa debitamente compilata. Il tecnico incaricato compila la scheda di rilevamento dati che, sottoscritta dal cacciatore o da un suo delegato e rilasciatagli in copia, costituisce documento attestante la legalità di possesso dell'animale. Alla copia originale della scheda di rilevamento dati il tecnico incaricato del controllo allega la parte terminale del contrassegno e la scheda autorizzativa consegnatagli dal cacciatore.

Nei soli ATC ed esclusivamente per la specie Capriolo, nei periodi giugno-settembre e gennaio-marzo, per motivate esigenze gestionali, logistiche ed economiche, gli Istituti interessati potranno prevedere, in alternativa al Centro di Controllo, la verifica a distanza dei capi abbattuti. In tal caso il cacciatore deve provvedere a comunicare l'abbattimento al tecnico incaricato mediante videochiamata secondo le indicazioni fornitegli dal tecnico stesso, garantendo l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla compilazione della scheda di rilevamento dati. I sospetti casi di abbattimenti "sanitari" e "non conformi" devono essere controllati presso il Centro di Controllo. In via sperimentale per i primi tre anni il controllo dei capi di capriolo effettuato in "videochiamata", sarà effettuato da alcuni organismi di gestione venatoria e con modalità individuate dal Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura".

4.4. Nel caso in cui il tecnico addetto al Centro di Controllo riscontri un abbattimento "non conforme" oltre a contrassegnare come "non conforme" l'abbattimento sulla scheda di rilevamento dati provvede a comunicare tale irregolarità al Presidente dell'ATC o del CA, oppure ad un suo delegato. Questi ne dà notizia alla Provincia o Città Metropolitana competente per territorio entro 7 giorni.

Nel caso di abbattimento in periodo, giornata o distretto in cui il prelievo non è autorizzato dalla scheda di assegnazione, il tecnico è tenuto ad avvisare tempestivamente il servizio di vigilanza della Provincia e/o della Città metropolitana; in questo caso lo stesso compila la scheda di rilevamento dati omettendo di segnare la tipologia di abbattimento.

4.5. Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni sulla non-conformità del capo devono essere segnalate immediatamente al tecnico addetto al centro e, per iscritto, al Presidente dell'ATC o CA entro 3 giorni. Ai fini del ricorso, il cacciatore deve conservare la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico. Il ricorso è risolto entro 30 giorni da una Commissione composta da un rappresentante dell'ATC o del CA, da un rappresentante della Provincia competente per territorio e/o della Città Metropolitana e da un rappresentante della Regione; l'esito è comunicato al cacciatore interessato al termine della seduta. Oltre ai casi contestati, la Commissione potrà valutare tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età abbia evidenti caratteristiche proprie di un'altra classe; in questo caso l'abbattimento non conforme può essere giustificato da tali anomalie.

5. Regolamenti

I Comitati di Gestione degli ATC e dei CA devono predisporre ed adottare un apposito Regolamento che disciplini l'organizzazione della caccia ai bovidi e ai cervidi selvatici, in conformità alle presenti linee guida e alle altre disposizioni previste dalla normativa vigente. Detto regolamento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ATC o CA entro il 28 febbraio di ogni anno. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli ATC e dai CA contrarie alle disposizioni vigenti.

6. Sanzioni

Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa prevista dell'art. 24, comma 1, lettera tt della L.r. n. 5/2018.



PARTE I

FINALITÀ, DEFINIZIONI E INDICAZIONI GENERALI

Sezione 1.

“Finalità del documento”

- a) il presente documento fornisce indicazioni in merito alla gestione venatoria delle specie Fagiano di monte, Coturnice delle Alpi e Pernice bianca.
- b) il presente documento ha lo scopo di adattare le pratiche di gestione venatoria a quanto previsto dai Piani Nazionali di Gestione del Fagiano di monte e Coturnice.

Sezione 2.

“Definizioni”

- **Tipica fauna alpina:** per le seguenti linee guida con il termine “tipica fauna alpina” si intendono le specie Fagiano di monte, Coturnice delle Alpi, Pernice bianca.
- **Superficie idonea:** territorio idoneo a garantire nel tempo il ciclo biologico di una specie.
- **Superficie di distribuzione:** porzione di territorio all’interno della superficie idonea in cui è certa la presenza di una specie.
- **Distretto di Gestione:** porzione di territorio che coincide, in linea di massima, con le sub popolazioni ed è pertanto legato alle reali possibilità di spostamento degli individui, con dimensioni idonee a consentire un prelievo distribuito in modo omogeneo. I Distretti di Gestione corrispondono territorialmente a quelle porzioni di territorio di cui al periodo precedente ricadenti all’interno dei confini dei Comprensori Alpini (CA).
- **Settori venatori:** costituiscono una ripartizione dei Distretti di Gestione, funzionale alla gestione del prelievo. Le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) ricadenti all’interno di un Distretto di Gestione corrispondono ad un settore venatorio. È facoltà dei CA ripartire il territorio del Distretto di Gestione di loro competenza in settori in funzione delle esigenze gestionali.
- **Monitoraggio e conteggio:** operazioni tese ad accertare la consistenza delle popolazioni e sono assimilabili a quanto previsto dall’art. 13, comma 3 della l.r. 5/2018.
- **Aree campione:** aree da sottoporre annualmente a monitoraggio primaverile o estivo.
- **Centro di controllo:** locale destinato al conteggio dei capi abbattuti e alla raccolta dei dati biometrici.
- **Cane da ferma:** cane appartenente ad una delle razze di cui al gruppo 7 ENCI e relativi incroci.
- **Gruppo di parata:** aggregazione di due o più individui maschi di fagiano di monte che cantano a meno di 100 metri l’uno dall’altro e si rispondono stimolandosi reciprocamente. Viceversa, gli individui contattati isolatamente devono essere considerati come solitari.

Sezione 3.

“Indicazioni generali”

1. Densità minima per la richiesta del piano di prelievo

a) con densità primaverili inferiori a 1 maschio ogni 100 ha non è possibile la presentazione della proposta di piano di prelievo. Tale criterio è applicato a tutte le specie di tipica fauna alpina.

2. Individuazione delle aree campione

a) per ciascuna specie si devono individuare le aree campione da sottoporre annualmente a monitoraggio primaverile e estivo in settori idonei alle specie nei periodi considerati. Tali aree, da mantenersi invariate negli anni, devono essere indagate seguendo le modalità sotto riportate; eventuali modifiche delle aree devono essere opportunamente motivate.

3. Requisiti degli operatori addetti ai monitoraggi estivi

a) gli operatori cinofili devono frequentare specifico corso, con verifica finale e rilascio di apposito attestato. Il corso ha la durata di almeno 6 ore di lezione frontale tenute da tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3 della L.R. 5/2018, su programma approvato dall'ISPRA.

b) i cani da ferma devono superare un test di abilitazione su prova pratica che ne attesti la correttezza, l'esperienza e il rendimento. La prova pratica deve effettuarsi in presenza di un giudice ENCI e del tecnico responsabile, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3 della L.R. 5/2018, o di altro esperto da lui delegato.

4. Modalità di accesso ai piani

a) nei CA l'accesso ai piani numerici di prelievo è riservato ai cacciatori muniti di abilitazione venatoria in zona Alpi o di specifica abilitazione al prelievo della tipica fauna alpina;

b) nelle AFV, in assenza dei requisiti di cui sopra, il cacciatore deve essere accompagnato da personale esperto individuato dal Concessionario;

c) nei CA, i cacciatori che intendono accedere al piano di prelievo devono compilare l'apposito modulo predisposto dal CA e versare preventivamente la quota, ove prevista;

d) il Comitato di Gestione ha la facoltà di richiedere il versamento di una quota ai cacciatori che facciano richiesta di partecipazione al prelievo. I proventi derivanti da tali quote possono essere reimpiegati per miglioramenti ambientali finalizzati alla riqualificazione degli habitat per tali specie oppure per ricerche finalizzate alla gestione conservazione delle stesse;

e) il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo non può essere superiore a 2,5 cacciatori per capo prelevabile. In caso di esubero delle domande, rispetto al tetto prefissato, il Comitato di Gestione elabora apposite graduatorie di merito utilizzando uno o più dei seguenti criteri:

- proprietà di un cane da ferma;
- aggregato al cacciatore proprietario del cane da ferma (massimo 1 per cane);
- disponibilità alla partecipazione alle operazioni di monitoraggio;
- partecipazione alle operazioni di monitoraggio;
- scelta della tipica fauna alpina come forma di caccia esclusiva tra: tipica fauna alpina, selezione agli ungulati ruminanti e cinghiale;
- numero di capi abbattuti nelle stagioni venatorie precedenti (massimo 3);
- residenza anagrafica da almeno tre anni consecutivi in un comune ricompreso nel territorio del CA (massimo 10% del punteggio totale).

- f) il Comitato di Gestione nei CA o il Concessionario nelle AFV provvedono a rilasciare contrassegno da apporre in modo inamovibile all'animale ad avvenuto recupero, secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale;
- g) il Comitato di Gestione predispone specifici tagliandi di uscita da consegnare ai cacciatori che esercitano il prelievo alle specie di tipica fauna alpina; i cacciatori medesimi devono imbucare i tagliandi all'inizio della giornata di caccia in apposite cassette; l'ubicazione delle cassette deve essere comunicata all'atto della consegna dei tagliandi, nonché comunicata agli organi preposti alla vigilanza e alla Regione entro il 30 settembre. Il tagliando deve riportare le seguenti informazioni obbligatorie: data, nome e cognome del cacciatore, comune, località di inizio caccia. In alternativa ai tagliandi, i Comitati di Gestione possono dotarsi di idonei sistemi informatici che garantiscano la comunicazione delle informazioni di cui sopra, assicurando l'accesso in tempo reale delle stesse agli organi di vigilanza nel rispetto della normativa sulla privacy;
- h) il contrassegno è strettamente personale, quindi non cedibile per alcuna ragione; in caso di perdita di possesso dello stesso questo non viene sostituito ed il cacciatore perde il diritto al relativo abbattimento;
- i) i cacciatori che non hanno effettuato abbattimenti devono comunque restituire i contrassegni al CA o all'AFV al termine del periodo di assegnazione o comunque nei termini previsti dal Calendario venatorio regionale.

5. Verifica del prelievo

- a) nei CA: il cacciatore deve presentare il capo abbattuto al centro di controllo, secondo le indicazioni deliberate dal Comitato di Gestione, dove il tecnico incaricato provvede a compilare la scheda di rilevamento dei dati raccolti secondo gli standard EURING;
- b) nelle AFV: il cacciatore deve presentare il capo abbattuto al Concessionario o a un suo incaricato che provvederà a compilare la scheda di rilevamento dei dati raccolti secondo gli standard EURING;
- c) la scheda compilata ha la seguente destinazione: l'originale da trattenersi da parte del CA/AFV e una copia da consegnare al cacciatore;
- d) i Comitati di Gestione dei CA ed i Concessionari delle AFV devono adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani numerici di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati per ciascun distretto e delle modalità previste da queste linee guida.

6. Tutela delle specie

- a) il Comitato di Gestione ha la facoltà di precludere determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie della tipica fauna alpina, qualora si individuino zone che presentino, per caratteristiche orografiche e vegetazionali, elevata idoneità ovvero zone con una facile accessibilità ad un alto numero di cacciatori (bassa quota e/o strade carrozzabili), o zone con particolari criticità per le singole specie istituendo dei settori di caccia;
- b) in caso di Piani di prelievo inferiori o uguali a 10 capi l'assegnazione è nominativa per un numero di cacciatori pari al numero di capi autorizzati. In caso di esubero delle domande, rispetto al Piano approvato, il Comitato di Gestione elabora apposite graduatorie di merito utilizzando i criteri riportati alla Sezione 3 punto 4 lett. e);
- c) il Comitato di Gestione dei CA alla fine di ogni giornata di caccia verifica il numero dei capi prelevati. Al raggiungimento del:
- 80% del piano di prelievo concesso in caso di assegnazione con rapporto cacciatori/capi uguale o maggiore a 2 fino a 2,5;
 - 90% del piano di prelievo concesso in caso di assegnazione con rapporto cacciatori/capi inferiore a 2;

il Comitato di Gestione mette in atto misure volte a evitare eventuali sforamenti del piano concesso, ivi compresa l'assegnazione nominativa per un numero di cacciatori pari al numero dei capi rimanenti o l'eventuale chiusura anticipata del prelievo;

d) al raggiungimento del numero di animali prelevabili sulla base del piano numerico il Comitato di Gestione deve provvedere a pubblicizzare adeguatamente la chiusura dell'attività venatoria a tali specie;

e) i Comitati di Gestione dei CA devono trasmettere entro il 31 gennaio della stagione di riferimento i dati relativi alla pressione venatoria desunta dalle comunicazioni di uscita di cui al punto 3 lettera g), secondo le modalità indicate dalla Regione Piemonte;

f) i Comitati di Gestione dei CA ed i Concessionari delle AFV devono rendicontare gli interventi effettuati in attuazione delle Azioni previste dai Piani di Gestione del Fagiano di monte e della Coturnice secondo le indicazioni fornite da Regione Piemonte.

7. Dotazione minima del centro di controllo

- a) bilancia con precisione di 1g;
- b) righelli metallici ornitologici;
- c) calibro;
- d) fotocamera.

8. Regolamenti

a) I Comitati di Gestione dei CA devono predisporre ed adottare un apposito Regolamento che disciplini l'organizzazione della caccia alla tipica fauna alpina, in conformità alle presenti linee guida e alle altre disposizioni previste dalla normativa vigente;

b) Detto regolamento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dei CA entro il 28 febbraio di ogni anno;

c) Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dai CA contrarie alle disposizioni vigenti.

9. Sanzioni

a) Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa prevista dell'art. 24, comma 1, lettera TT della Lr 5/2018.

PARTE II.

FAGIANO DI MONTE

Sezione 1.

“Individuazione dei Distretti”

1. Distretti di Gestione

a) i Distretti di Gestione corrispondono territorialmente a quelle porzioni di territorio individuate come superfici idonee alla specie ricadenti all'interno dei confini dei Comprensori Alpini (CA).

Sezione 2

“Monitoraggio primaverile”

1. Aree campione

a) nella scelta delle aree campione va evitata una eccessiva frammentazione della superficie da indagare; per la raccolta di attendibili valori di densità è opportuno individuare, all'interno di ciascun distretto, una superficie oggetto di indagine non inferiore al 10% della superficie idonea alla specie con una superficie unitaria minima di 400 ha;

b) nel caso delle AFV che non raggiungono la superficie idonea minima di 400 ha il monitoraggio deve essere effettuato su tutta la superficie idonea dell'Azienda stessa.

2. Periodi di campionamento

a) 15 aprile – 31 maggio

3. Modalità di esecuzione

a) in ciascuna area campione vengono individuate le postazioni fisse da affidare ad osservatori per il conteggio al canto;

b) soltanto nei casi in cui l'area campione sia particolarmente vasta e la densità degli animali notoriamente bassa, può essere prevista la perlustrazione di alcuni settori mediante la percorrenza di transetti;

c) il numero di osservatori deve consentire di coprire tutta la superficie da indagare con la vista e/o con l'udito. Secondo la morfologia della zona, ogni postazione monitora una superficie compresa tra 20 e 100 ha;

d) ad ogni operatore viene fornita una carta a scala idonea dell'area e la scheda di rilevamento di cui all'allegato 1;

e) in postazione gli osservatori devono rimanere nascosti ed in silenzio per non disturbare l'attività dei maschi in parata;

f) è indispensabile stimare la distanza minima intercorrente tra due maschi in canto ed il tipo di interazione per classificare come tali i gruppi di parata. Gli individui contattati isolatamente devono essere considerati come solitari.

4. Orari di esecuzione

a) nella tabella sottostante sono indicati gli orari di inizio del censimento e la durata dello stesso.

Data	Inizio indicativo attività dei maschi (ora legale)	Quanto rimanere in postazione
15 aprile -10 maggio	4:45-5:30	Max 90 minuti
11-31 maggio	4:30-5:15	Max 90 minuti

Sezione 3.

“Monitoraggio estivo”

1. Area campione

a) per la stima di attendibili valori di successo riproduttivo è opportuna l'individuazione all'interno di ciascun distretto di una superficie oggetto di indagine non inferiore al 10% della superficie idonea alla specie con una superficie unitaria minima di 100ha.

b) al fine di disporre di una serie storica di dati confrontabili tra loro è auspicabile mantenere invariate nel tempo tutte le aree monitorate, fatte salve sopravvenute difficoltà operative.

2. Periodi di campionamento

a) 10 agosto - 10 settembre

3. Modalità di esecuzione

a) il conteggio estivo è con l'ausilio di cani da ferma;

b) l'area campione oggetto dell'indagine deve essere suddivisa in settori con estensione tale da consentire la perlustrazione completa in un tempo massimo di 4 ore;

c) la ricognizione comincia dal basso, e procede per “strisciate” orizzontali, lungo le curve di livello, alzandosi progressivamente fino a raggiungere il limite superiore di quota, in modo da coprire tutta la superficie da indagare;

d) ad ogni operatore viene fornita una carta a scala idonea dell'area e la scheda di rilevamento di cui all'allegato 2;

e) ciascun settore deve essere perlustrato da un numero di cani e operatori tale da non arrecarsi un disturbo reciproco;

f) l'obiettivo dei censimenti estivi è accertare il successo riproduttivo sulla base di un campione il più ampio possibile di femmine adulte: per i settori corrispondenti ai CA il numero minimo di femmine è 20, mentre per i settori corrispondenti alle AFV è di 5. È possibile derogare dai limiti sopra indicati solo per comprovate ragioni tecniche, le quali devono essere valutate al momento della formulazione delle proposte di piano di prelievo;

g) al fine di disporre di una serie storica di dati confrontabili tra loro è auspicabile mantenere invariate nel tempo le aree monitorate.

Sezione 4.

“Raccolta ed elaborazione dati”

1. Monitoraggi primaverili

- a) le densità rilevate in primavera vanno inserite in un contesto di serie storica, al fine di monitorare nel medio-lungo periodo la tendenza demografica di ciascuna popolazione, nonché per verificare come l'attività antropica, le condizioni ambientali ed il successo riproduttivo della stagione precedente possano aver influito sulla demografia;
- b) i risultati dei conteggi devono essere sintetizzati secondo lo schema proposto nella tabella seguente:

DESCRIZIONE
A) Numero di maschi
B) Distribuzione del n. di maschi per gruppo di parata
C) Numero di femmine
D) Numero individui indeterminati
E) Numero totale di animali contattati
F) Superficie indagata (ha)
G) Densità (maschi/100 ha)
H) Pressione di osservazione (n. poste fisse/100 ha)

2. Monitoraggi estivi

- a) il successo riproduttivo è descritto dai seguenti parametri, utilizzando esclusivamente le osservazioni di individui attribuiti con certezza ad una classe di età.

SIGLA	DESCRIZIONE
Fnid	numero totale di femmine con nidiata
FA	numero totale di femmine adulte senza nidiata
TFA	numero totale di femmine adulte
%Fnid	% di femmine con nidiata
TJ	numero totale giovani
%Jpop	numero totale giovani/numero totale uccelli x 100
J/nid	numero medio di giovani per nidiata
SR	successo riproduttivo: totale juv / totale femmine adulte
TMA	numero totale di maschi adulti
TI	numero totale di uccelli indeterminati
T	numero totale di uccelli

3. Registrazione dei capi abbattuti

- a) per tutti i capi abbattuti devono essere raccolte una serie di informazioni standardizzate utili per completare il monitoraggio effettuato con i conteggi ed avere un quadro esaustivo dello status e distribuzione delle popolazioni;
- b) in particolare devono essere indicati i seguenti dati minimi:

Data e ora dell'abbattimento	Data in formato: gg-mm-aaaa Ora in formato: hh:mm (si può prevedere di arrotondare i minuti al quarto d'ora più prossimo)
Localizzazione dell'abbattimento	Comune
	Località
	Quota
	Coordinate WGS84 lat/lon
Biometria	Sesso
	Età
	Peso in grammi (intero o parzialmente eviscerato)
	Lunghezza in mm di becco, ala, coda (timoniera interna ed esterna) e tarso

- c) la raccolta standardizzata dei dati di abbattimento è da effettuare con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale 5/2018.

Sezione 5

“Formulazione del Piano di prelievo”

1. Analisi dei dati

- a) con densità primaverili inferiori a 1 maschio ogni 100 ha non è possibile presentare alcuna proposta di piano di prelievo;
- b) la formulazione del piano di prelievo è basata sull'analisi dei risultati dei conteggi primaverili da cui si ricava la densità dei maschi ed estivi da cui desumere il successo riproduttivo.

2. Calcolo della consistenza post-riproduttiva dei maschi.

- a) per il calcolo della consistenza post-riproduttiva dei maschi, su cui si basa il piano di prelievo, si deve considerare il numero di maschi adulti stimati nel corso dei censimenti primaverili sommato al numero dei maschi giovani, desunto dal successo riproduttivo rilevato, secondo la seguente formula:

$$N_{tot} = \left[Nm_{prim} * \left(\frac{Sprim_{dis}}{Sprim_{ind}} \right) * 0,8 \right] + \left[\frac{A * S_r * 0,9}{2} \right]$$

dove:

Nm_{tot} = Numero maschi totale;

Nm_{prim} = Numero maschi contati a primavera;

$Sprim_{dis}$ = Superficie primaverile di distribuzione (solo superficie venabile);

$Sprim_{ind}$ = Superficie primaverile indagata (solo superficie venabile);

Sr = Successo riproduttivo;

A = Consistenza estiva dei maschi adulti;

0,8 e 0,9 sono fattori correttivi introdotti per tenere in considerazione la sopravvivenza degli adulti e dei giovani nel periodo che intercorre, rispettivamente, tra i censimenti primaverili o quelli estivi e l'apertura della stagione venatoria ad ottobre;

La sex ratio viene supposta pari a 1.

- b) in una fase transitoria iniziale, in cui le cartografie su base stagionale non sono ancora disponibili, vengono utilizzate le cartografie di distribuzione potenziale su base annuale.

3. Calcolo del piano di prelievo

- a) il calcolo del piano di prelievo deve essere condotto secondo lo schema sottostante:

SR	<1,2	1,2 ≤ > 1,5	1,5 ≤ > 2,5	≥ 2,5
Tipo di piano		conservativo	medio	alto
Proposta di piano	no caccia	Fino al 5% della consistenza totale dei maschi a fine estate.	Fino al 10% della consistenza totale dei maschi a fine estate.	Fino al 15% della consistenza totale dei maschi a fine estate.

PARTE III

COTURNICE

Sezione 1

“Individuazione dei Distretti”

1. Distretti di Gestione

a) i Distretti di Gestione corrispondono territorialmente a quelle porzioni di territorio individuate come superfici idonee alla specie ricadenti all'interno dei confini dei Comprensori Alpini (CA).

Sezione 2

“Monitoraggio primaverile”

1. Aree campione

a) nella scelta delle aree campione va evitata una eccessiva frammentazione della superficie da indagare; per la raccolta di attendibili valori di densità è opportuno individuare all'interno di ciascun distretto di una superficie oggetto di indagine non inferiore al 10% della superficie idonea alla specie con una superficie unitaria minima di 400 ha;

b) nel caso delle AFV che non raggiungono la superficie idonea minima di 400 ha il monitoraggio deve essere effettuato su tutta la superficie idonea dell'Azienda stessa.

2. Periodi di campionamento

a) 15 aprile – 15 giugno

3. Modalità di esecuzione

a) in ciascuna area campione vengono individuati itinerari percorribili (preferibilmente contemporaneamente da più operatori o, in subordine, in giornate successive) nell'arco di 3-4 ore soste incluse;

b) lungo ciascun percorso si effettueranno emissioni con richiamo registrato (tecnica del playback) del canto dei maschi. I punti di emissione-ascolto sono distanziati di alcune centinaia di metri (300-500m circa), secondo l'orografia dei versanti perlustrati, e situati in postazioni dominanti al fine di favorire la portata del canto registrato e l'ascolto di eventuali risposte;

c) in condizioni meteorologiche favorevoli e in posizioni ben esposte il richiamo ed il canto sono udibili fino a circa 500 m. Tuttavia, tale distanza diminuisce notevolmente in presenza di vento, su versanti orograficamente complessi o in presenza di corsi d'acqua;

d) durante il percorso l'operatore deve rimanere in silenzio e il più possibile nascosto alla vista;

e) ad ogni operatore viene fornita una carta a scala idonea dell'area e la scheda di rilevamento di cui all'allegato 3.

4. Orari di esecuzione

a) le operazioni devono essere svolte nelle ore crepuscolari che corrispondono al periodo di massima attività canora dei maschi.

Sezione 3

“Monitoraggio estivo”

1. Aree campione

- a) per la stima di attendibili valori di successo riproduttivo è opportuna l'individuazione all'interno di ciascun distretto di una superficie oggetto di indagine non inferiore al 10% della superficie idonea alla specie con una superficie unitaria minima di 100ha;
- b) al fine di disporre di una serie storica di dati confrontabili tra loro è auspicabile mantenere invariate nel tempo tutte le aree monitorate, fatte salve sopravvenute difficoltà operative.

2. Periodi di campionamento

- a) 10 agosto -10 settembre

3. Modalità di esecuzione

- a) il conteggio estivo è con l'ausilio di cani da ferma;
- b) l'area campione oggetto dell'indagine deve essere suddivisa in settori con estensione tale da consentire la perlustrazione completa in un tempo massimo di 4 ore;
- c) la ricognizione comincia dal basso, e procede per “strisciate” orizzontali, lungo le curve di livello, alzandosi progressivamente fino a raggiungere il limite superiore di quota, in modo da coprire tutta la superficie da considerare;
- d) ad ogni operatore viene fornita una carta a scala idonea dell'area e la scheda di monitoraggio di cui all'allegato 4;
- e) ciascun settore deve essere perlustrato da un numero di cani e operatori tale da non arrecarsi un disturbo reciproco.

Sezione 4

“Raccolta ed elaborazione dati”

1. Monitoraggi primaverili

- a) i risultati dei conteggi primaverili devono essere sintetizzati secondo lo schema proposto nella tabella seguente:

DESCRIZIONE
A) Numero di maschi visti soli
B) Numero di maschi solo sentiti
C) Numero di maschi visti in coppia
D) Numero di individui indeterminati
E) Numero totale di maschi contattati= $A+B+C+(D/2)$
F) Numero totale di coturnici contattate
G) Superficie indagata (ha)
H) Densità (maschi/100 ha)
I) Pressione di osservazione (n° di transetti/100 ha)

2. Monitoraggi estivi

a) il successo riproduttivo è descritto dai seguenti parametri:

SIGLA	DESCRIZIONE
Tni	Numero totale di nidiate
TJ	Numero totale giovani
J/nid	Numero medio di giovani per nidata
SR	Successo riproduttivo (totale juv/totale adulti)
TI	Numero totale di uccelli indeterminati
T	Numero totale di uccelli
TA	Numero totale adulti

3. Registrazione dei capi abbattuti

a) per tutti i capi abbattuti devono essere raccolte una serie di informazioni standardizzate utili per completare il monitoraggio effettuato con i conteggi ed avere un quadro esaustivo dello status e distribuzione delle popolazioni;

b) in particolare devono essere indicati i seguenti dati minimi:

Data e ora dell'abbattimento	Data in formato: gg-mm-aaaa Ora in formato: hh:mm (si può prevedere di arrotondare i minuti al quarto d'ora più prossimo)
Localizzazione dell'abbattimento	Comune
	Località
	Quota
	Coordinate WGS84 lat/lon
Biometria	Sesso
	Età
	Peso in grammi (intero o parzialmente eviscerato)
	Lunghezza in mm di becco, ala, coda e tarso

c) la raccolta standardizzata dei dati di abbattimento è da effettuare con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale 5/2018.

Sezione 5

“Formulazione del Piano di prelievo”

1. Analisi dei dati

a) con densità primaverili inferiori a 1 maschio ogni 100 ha non è possibile presentare alcuna proposta di piano di prelievo;

b) la formulazione del piano di prelievo è basata sull'analisi dei risultati dei conteggi primaverili da cui si ricava la densità dei maschi ed estivi da cui desumere il successo riproduttivo.

2. Calcolo della consistenza post-riproduttiva.

a) per il calcolo della consistenza post-riproduttiva, su cui si basa il piano di prelievo, si deve considerare il numero di uccelli stimati nel corso dei monitoraggi primaverili sommato al numero di uccelli, desunto dal successo riproduttivo rilevato, secondo la seguente formula:

$$N_{tot} = \left[Nm_{prim} * \left(\frac{Sprim_{dis}}{Sprim_{ind}} \right) * 2 * 0,8 \right] + [A * S_r * 0,9]$$

dove:

N_{tot} = Numero totale uccelli;

Nm_{prim} = Numero maschi contati a primavera;

$Sprim_{dis}$ = Superficie primaverile di distribuzione (solo superficie venabile);

$Sprim_{ind}$ = Superficie primaverile indagata (solo superficie venabile);

Sr = Successo riproduttivo;

A = Consistenza estiva degli adulti;

0,8 e 0,9 sono fattori correttivi introdotti per tenere in considerazione la sopravvivenza degli adulti e dei giovani nel periodo che intercorre, rispettivamente, tra i censimenti primaverili o quelli estivi e l'apertura della stagione venatoria ad ottobre.

La sex ratio viene supposta pari a 1.

b) in una fase transitoria iniziale, in cui le cartografie su base stagionale non sono ancora disponibili, vengono utilizzate le cartografie di distribuzione potenziale su base annuale.

3. Calcolo del piano di prelievo

a) il calcolo del piano di prelievo deve essere condotto secondo lo schema sottostante:

SR	<1,0	1,0 ≤ > 1,2	1,2 ≤ > 2,0	≥ 2,0
Tipo di piano		conservativo	medio	alto
Proposta di piano	no caccia	Fino al 5% della consistenza totale a fine estate.	Fino al 10% della consistenza totale a fine estate.	Fino al 15% della consistenza totale a fine estate.

PARTE IV

PERNICE BIANCA

Sezione 1

“Individuazione dei Distretti”

1. Distretti di Gestione

a) i Distretti di Gestione corrispondono territorialmente a quelle porzioni di territorio individuate come superfici idonee alla specie ricadenti all'interno dei confini dei Comprensori Alpini (CA).

Sezione 2

“Monitoraggio primaverile”

1. Unità di campionamento

a) nella scelta delle aree campione va evitata una eccessiva frammentazione della superficie da indagare; per la raccolta di attendibili valori di densità è opportuno individuare all'interno di ciascun distretto di una superficie oggetto di indagine non inferiore al 10% della superficie idonea alla specie con una superficie unitaria minima di 400 ha;

b) nel caso delle AFV che non raggiungono la superficie idonea minima di 400 ha il monitoraggio deve essere effettuato su tutta la superficie idonea dell'Azienda stessa

2. Periodi di campionamento

a) 5 maggio – 15 giugno

3. Modalità di esecuzione

a) in ciascuna area campione vengono individuati più punti d'ascolto che devono essere raggiunti dagli operatori almeno mezz'ora prima dell'inizio dell'attività canora;

b) in ciascun punto di ascolto, gli operatori contattano i maschi mediante l'ascolto dei canti e, a giorno, mediante l'osservazione degli individui;

c) al termine della sessione di ascolto e osservazione, gli operatori possono perlustrare il settore loro assegnato, al fine di cercare i maschi solo sentiti, di accertare la presenza delle femmine e di individuare eventuali tracce fresche secondo le indicazioni fornite dal tecnico faunistico;

d) in condizioni meteorologiche favorevoli e in posizioni ben esposte la portata del canto è di circa 500 m. Tuttavia essa diminuisce notevolmente in presenza di vento, su versanti orograficamente complessi o in presenza di corsi d'acqua. Pertanto è preferibile verificare la raggiungibilità e la qualità dei punti d'ascolto nei giorni precedenti l'attività di monitoraggio;

e) durante le operazioni l'operatore deve rimanere in silenzio e il più possibile nascosto alla vista;

f) ad ogni operatore viene fornita una carta a scala idonea dell'area e la scheda di osservazione di cui all'allegato 5.

4. Orari di esecuzione

a) le operazioni devono essere svolte prima dell'alba tenuto conto che la massima attività canora dei maschi intercorre tra le 4:30 e le 5:30 del mattino. La postazione deve essere mantenuta almeno fino alle 6:00.

Sezione 3 “Monitoraggio estivo”

1. Unità di campionamento

- a) per la stima di attendibili valori di successo riproduttivo è opportuna l'individuazione all'interno di ciascun distretto di una superficie oggetto di indagine non inferiore al 10% della superficie idonea alla specie con una superficie unitaria minima di 100ha;
- b) al fine di disporre di una serie storica di dati confrontabili tra loro è auspicabile mantenere invariate nel tempo tutte le aree monitorate, fatte salve sopravvenute difficoltà operative.

2. Periodi di campionamento

- a) 10 agosto - 10 settembre.

Visto il precoce sviluppo dei giovani è preferibile eseguire le operazioni di monitoraggio nella prima parte del periodo utile.

3. Modalità di esecuzione

- a) il conteggio estivo è con l'ausilio di cani da ferma;
- b) l'area campione oggetto dell'indagine deve essere suddivisa in settori con estensione tale da consentire la perlustrazione completa in un tempo massimo di 4 ore;
- c) la ricognizione comincia dal basso, e procede per “strisciate” orizzontali, lungo le curve di livello, alzandosi progressivamente fino a raggiungere il limite superiore di quota, in modo da coprire tutta la superficie da considerare;
- d) ad ogni operatore viene fornita una carta a scala idonea dell'area e la scheda di osservazione di cui all'allegato 6;
- e) ciascun settore deve essere perlustrato da un numero di cani e operatori tale da non arrecarsi un disturbo reciproco.

Sezione 4 “Raccolta ed elaborazione dati”

1. Censimenti primaverili

- a) le consistenze rilevate in primavera vanno inserite in un contesto di serie storica, al fine di monitorare nel medio-lungo periodo la tendenza demografica di ciascuna popolazione;
- b) i risultati dei censimenti primaverili devono essere sintetizzati secondo lo schema della tabella seguente:

DESCRIZIONE	
A) Numero di maschi visti soli	H) Superficie indagata (ha)
B) Numero di maschi solo sentiti	I) Densità (maschi/100 ha)
C) Numero di maschi visti in coppia	L) Pressione di osservazione (n° di punti di ascolto/100 ha)
D) Numero di femmine viste sole	
E) Numero di individui indeterminati	
F) Numero totale di maschi contattati= A+B+C+(E/2)	
G) Numero totale di pernici bianche contattate	

2. Censimenti estivi

a) il successo riproduttivo è descritto dai seguenti parametri:

SIGLA	DESCRIZIONE
Tni	Numero totale di nidiate
TJ	Numero totale giovani
J/nid	Numero medio di giovani per nidata
SR	Successo riproduttivo (totale juv/totale adulti)
TI	Numero totale di uccelli indeterminati
T	Numero totale di uccelli
TA	Numero totale adulti

3. Registrazione dei capi abbattuti

a) per tutti i capi abbattuti devono essere raccolte una serie di informazioni standardizzate utili per completare il monitoraggio effettuato con i conteggi ed avere un quadro esaustivo dello status e distribuzione delle popolazioni;

b) in particolare devono essere indicati i seguenti dati minimi:

Data e ora dell'abbattimento	Data in formato: gg-mm-aaaa Ora in formato: hh:mm (si può prevedere di arrotondare i minuti al quarto d'ora più prossimo)
Localizzazione dell'abbattimento	Comune
	Località
	Quota
	Coordinate WGS84 lat/lon
Biometria	Sesso
	Età
	Peso in grammi (intero o parzialmente eviscerato)
	Lunghezza in mm di becco, ala, coda e tarso

c) la raccolta standardizzata dei dati di abbattimento è da effettuare con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale 5/2018.

Sezione 5

“Formulazione del Piano di prelievo”

1. Analisi dei dati

- a) con densità primaverili inferiori a 1 maschio ogni 100 ha non è possibile presentare alcuna proposta di piano di prelievo;
- b) la formulazione del piano di prelievo è basata sull'analisi dei risultati dei conteggi primaverili da cui si ricava la densità dei maschi ed estivi da cui desumere il successo riproduttivo.

2. Calcolo della consistenza post-riproduttiva.

- a) per il calcolo della consistenza post-riproduttiva, su cui si basa il piano di prelievo, si deve considerare il numero di uccelli stimati nel corso dei monitoraggi primaverili sommato al numero di uccelli, desunto dal successo riproduttivo rilevato, secondo la seguente formula:

$$N_{tot} = \left[Nm_{prim} * \left(\frac{Sprim_{dis}}{Sprim_{ind}} \right) * 2 * 0,8 \right] + [A * S_r * 0,9]$$

dove:

N_{tot} = Numero totale uccelli;

Nm_{prim} = Numero maschi contati a primavera;

$Sprim_{dis}$ = Superficie primaverile di distribuzione;

$Sprim_{ind}$ = Superficie primaverile indagata;

S_r = Successo riproduttivo;

A = Consistenza estiva degli adulti;

0,8 e 0,9 sono fattori correttivi introdotti per tenere in considerazione la sopravvivenza degli adulti e dei giovani nel periodo che intercorre, rispettivamente, tra i censimenti primaverili o quelli estivi e l'apertura della stagione venatoria ad ottobre.

La sex ratio viene supposta pari a 1.

- b) in una fase transitoria iniziale di applicazione, in cui le cartografie su base stagionale non sono ancora disponibili, vengono utilizzate le cartografie di distribuzione potenziale su base annuale.

3. Calcolo del piano di prelievo

- a) il calcolo del piano di prelievo deve essere condotto secondo lo schema sottostante:

SR	<0,3	0,3≤>0,8	0,8≤>1,5	≥1,5
Tipo di piano		conservativo	medio	alto
Proposta di piano	no caccia	Fino al 5% della consistenza a fine estate.	Fino al 10% della consistenza a fine estate.	Fino al 15% della consistenza a fine estate.



CENSIMENTO PRIMAVERILE AL FAGIANO DI MONTE - Allegato 1

Data: _____ Distretto: _____ Settore: _____ Punto di Ascolto/Osservazione: _____
Condizioni Meteo: _____ Ora Inizio : _____ Ora Fine: _____
Operatore/i: _____

N. Contatti visivi	Ora	Maschio	Femmina	Indeterminato	Avvistamento al suolo	Avvistamento in pianta	Annotazioni (ora, involo, interazioni quali accoppiamenti, scontri, altro)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

N. Contatti uditivi	Ora	Soffio	Rugolio	Annotazioni
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Firma degli operatori: _____

Note per la compilazione della scheda.

Ripartire il numero progressivo di ogni contatto e l'itinerario percorso nella cartina allegata indicando con una freccia la direzione di eventuali involi o direzioni di fuga. Per ogni contatto utilizzare una riga della scheda: un soggetto isolato (a più di circa 100 m da altri), più soggetti assieme (meno di 100 m); . Segnare due soggetti il cui canto proviene dalla stessa direzione soltanto in caso di soffio e rugolio contemporaneo.



CENSIMENTO ESTIVO AL FAGIANO DI MONTE – Allegato 2

Data: _____ Distretto: _____ Settore: _____ Area campione: _____
Condizioni Meteo: _____ Ora Inizio : _____ Ora Fine: _____
Operatore/i: _____
Numero di cani: _____

N. Contatto	Ora	Adulti			Nidiate					Tracce		Annotazioni (ora involo, eventuali rimesse in aree campione confinanti, altro)
		Maschi adulti	Femmine adulte senza nidiate	Indet.	Chioccia	Giovani maschi	Giovani femmine	Giovani indet.	Sviluppo giovani	Sterco fresco	Penneo e/o spollinate fresche	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Totale												

Firma degli operatori: _____

Note per la compilazione della scheda.

Utilizzare una riga della scheda per ogni contatto: animale isolato o nidiate e riportare il numero progressivo e l'itinerario percorso nella cartina allegata, indicando con una freccia la direzione di eventuali rimesse.

Indicare lo sviluppo dei giovani con : (A) se non più grossi di quaglie; (B) se più grossi di quaglie, maschi indistinguibili; (C) maschi con poche penne nere ; (D) grossi almeno come coturnici, maschi con ampie zone nere su corpo e ali.



REGIONE
PIEMONTE

CENSIMENTO PRIMAVERILE ALLA COTURNICE - Allegato 3

Data: _____ Distretto: _____ Settore: _____ Punto di Ascolto/Osservazione: _____
Condizioni Meteo: _____ Ora Inizio : _____ Ora Fine: _____
Operatore/i: _____

N. Osservazione	Ora	Coturnici censite				Annotazioni (ora e direzione involo, altro)	
		Cantanti		Non cantanti			
		Sentito	Visto solo	Visto in coppia	Visto solo	In coppia	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
Totale							

Firma degli operatori: _____

Note per la compilazione della scheda.

Utilizzare una riga della scheda per ogni contatto visivo o uditivo, riportando il numero progressivo e l'itinerario percorso nella cartina allegata indicando con una freccia la direzione di eventuali involi o direzioni di fuga.

Nel caso di avvistamento in coppia nella scheda deve essere segnato solo 1 capo (il maschio).



CENSIMENTO ESTIVO ALLA COTURNICE – Allegato 4

Data: _____ Distretto: _____ Settore: _____ Area campione: _____
Condizioni Meteo: _____ Ora Inizio : _____ Ora Fine: _____
Operatore/i: _____
Numero di cani: _____

N. Contatti	Ora	Adulti	Giovani	Sviluppo giovani	Indeterminati	Tracce		Annotazioni (ora involo, eventuali rimesse in aree campione confinanti, altro)
						Sterco fresco	Penne e/o spollinate fresche	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Totale								

Firma degli operatori: _____

Note per la compilazione della scheda.

Utilizzare una riga della scheda per ogni contatto: animale isolato o nidata e riportare il numero progressivo e l'itinerario percorso nella cartina allegata, indicando con una freccia la direzione di eventuali rimesse.

Indicare lo sviluppo dei giovani con : (A) se non più grossi di quaglie; (B) se più grossi di quaglie, ma più piccoli di starni; (C) se di dimensioni almeno pari a 2/3 di un adulto;



CENSIMENTO PRIMAVERILE ALLA PERNICE BIANCA – Allegato 5

Data: _____ Distretto: _____ Settore: _____ Punto di Ascolto/Osservazione: _____
Condizioni Meteo: _____ Ora Inizio : _____ Ora Fine: _____
Operatore/i: _____

N. Osservazione	Ora	Pernici censite				Annotazioni (ora involo, eventuali rimesse in aree campione confinanti, altro)
		Cantanti		Non cantanti		
		Sentito	Visto solo	Visto in coppia	Visto solo	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Totale						

Firma degli operatori: _____

Note per la compilazione della scheda.

Utilizzare una riga della scheda per ogni contatto visivo o uditivo riportando il numero progressivo e l'itinerario percorso nella cartina allegata indicando con una freccia la direzione di eventuali involi o direzioni di fuga.

Nel caso di avvistamento in coppia nella scheda deve essere segnato solo 1 capo (il maschio).



CENSIMENTO ESTIVO ALLA PERNICE BIANCA – Allegato 6

Data: _____ Distretto: _____ Settore: _____ Area campione: _____
Condizioni Meteo: _____ Ora Inizio : _____ Ora Fine: _____
Operatore/i: _____
Numero di cani: _____

N. Contatti	Ora	Adulti	Giovani	Sviluppo giovani	Tracce		Annotazioni (ora involo, eventuali rimesse in aree campione confinanti, altro)
					Sterco fresco	Penne e/o spollinate fresche	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Totale							

Firma degli operatori: _____

Note per la compilazione della scheda.

Utilizzare una riga della scheda per ogni contatto: animale isolato o nidata e riportare il numero progressivo e l'itinerario percorso nella cartina allegata, indicando con una freccia la direzione di eventuali rimesse.

Indicare lo sviluppo dei giovani con : (A) se non più grossi di quaglie; (B) se più grossi di quaglie, ma più piccoli di starni; (C) se di dimensioni almeno pari a 2/3 di un adulto;